



PUBBLICAZIONE A SEGUITO DI NUOVE ISTITUZIONI, MODIFICHE, INTEGRAZIONI ED ABROGAZIONI, DEGLI STATUTI DI

<b>UNIONE DI COMUNI “TERRE DI PIANURA” (BOLOGNA)</b>	<b>2</b>
<b>UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL TIDONE (PIACENZA)</b>	<b>15</b>
<b>COMUNE DI TRESIGALLO (FERRARA)</b>	<b>55</b>

UNIONE DI COMUNI "TERRE DI PIANURA" (BOLOGNA)

**Introduzione di una norma statutaria transitoria al fine di differire il perfezionamento dell'efficacia dell'adesione all'Unione del Comune di Malalbergo**



## **STATUTO**

### **Unione dei comuni "TERRE DI PIANURA"**

### **STATUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI DI BUDRIO – BARICELLA – GRANAROLO DELL'EMILIA – MINERBIO – MALALBERGO**

#### **TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI**

- Art.1 - Istituzione dell'Unione tra i Comuni di Budrio, Baricella, Granarolo dell'Emilia, Minerbio e Malalbergo
- Art.2 - Finalità dell'Unione
- Art.3 - Principi e criteri generali dell'azione amministrativa
- Art.4 - Durata dell'Unione
- Art.5 - Adesione di altri comuni, recesso e scioglimento dell'Unione
- Art.6 - Funzioni dell'Unione
- Art.7 - Attribuzione di ulteriori competenze all'Unione e revoca o recesso dalle funzioni

#### **TITOLO II ORGANI DI GOVERNO**

- Capo I - Organi dell'Unione
- Art. 8 - Organi

- Capo II – Il Consiglio
- Art.9 - Composizione ed organizzazione interna
- Art.10 - Competenze
- Art.11 - Diritti e doveri dei consiglieri
- Art.12 - Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

- Capo III - Il Presidente, la Giunta, la Conferenza consultiva dei capi gruppo
- Art. 13 – Il Presidente
- Art. 14 - Il Vicepresidente
- Art. 15 - La giunta
- Art. 16 - Sostituzione dei componenti della Giunta
- Art. 17 – Conferenza consultiva dei capi gruppo
- Art.18 - Normativa applicabile

#### **TITOLO III ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA**

- Art.19 - Principi generali
- Art.20 - Principi in materia di gestione del personale
- Art.21 – Segretario e Direttore
- Art.22 - Principi di collaborazione



Art.23 - Principi della partecipazione

Art.24 - Principi in materia di servizi pubblici locali

#### **TITOLO IV FINANZA E CONTABILITA'**

Art.25 - Finanze dell'Unione

Art.26 - Bilancio e programmazione finanziaria

Art.27 - Ordinamento contabile e servizio finanziario

Art.28- Revisione economica e finanziaria

Art.29 - Affidamento del servizio di tesoreria

#### **TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI**

Capo I - Norme transitorie

Art.30 - Atti regolamentari

Art.30 bis - Perfezionamento dell'efficacia dell'adesione all'unione del comune di Malalbergo

Capo II – Norme finali

Art.31 - Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

Art.32 - Proposte di modifica dello Statuto

Art.33 - Norma finanziaria

Art.34 - Norma finale



## TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

### Art. 1

#### **Istituzione dell'Unione tra i comuni di Budrio, Baricella, Granarolo dell'Emilia, Minerbio e Malalbergo**

1. Il presente statuto, approvato dai consigli comunali di Budrio, Baricella Granarolo dell'Emilia, Minerbio e Malalbergo con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie individua gli organi, le modalità per la loro costituzione, le funzioni e le corrispondenti risorse dell'Unione denominata **Unione Terre di Pianura**.
2. L'Unione si costituisce per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi dei Comuni aderenti
3. La sede dell'Unione è situata a Granarolo dell'Emilia, i suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio che la delimita.
4. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
5. L'Unione può dotarsi, con delibera consiliare, di un proprio stemma, la cui riproduzione e l'uso sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

### Art. 2

#### **Finalità dell'Unione**

1. L'Unione persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle Comunità locali che la costituiscono.
2. Con riguardo alle proprie attribuzioni l'Unione rappresenta la Comunità di coloro che risiedono sul suo territorio e concorre a curarne gli interessi.
3. L'Unione ha lo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati attraverso la realizzazione, in forma associata, degli assetti organizzativi più appropriati per lo svolgimento adeguato e ottimale delle funzioni, il perseguimento di economie di scala, l'integrazione e quindi il potenziamento delle strutture.
4. L'Unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione delle cittadine e dei cittadini, delle forze sociali, economiche, sindacali alla amministrazione.
5. L'Unione costituisce, ai sensi della legislazione statale e regionale, ambito territoriale ottimale per lo svolgimento di funzioni e servizi comunali in forma associata.
6. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della Provincia di Bologna, della Regione Emilia-Romagna, dello Stato e dell'Unione Europea e provvede alla loro specificazione ed attuazione.
7. E' compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi anche mediante il trasferimento di ulteriori funzioni e servizi comunali oltre a quelli trasferiti con il presente Statuto

### Art. 3

#### **Principi e criteri generali dell'azione amministrativa**

1. L'Unione dei Comuni di Terre di Pianura in seguito chiamata "Unione"- è costituita volontariamente, a partire dal 28 gennaio 2010.
2. L'unione è Ente Locale, fa parte del sistema delle autonomie locali della Repubblica Italiana, delle comunità locali della Regione Emilia Romagna e della Città Metropolitana di Bologna ed è costituita per l'esercizio delle funzioni e dei servizi indicati nel successivo art. 6.
3. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti e alla estensione della loro fruibilità, alla tempestività e semplificazione degli interventi di propria



competenza e al contenimento dei costi.

4. In particolare l'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli altri Enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i comuni partecipanti e con gli altri enti pubblici al principio della leale collaborazione; organizza la propria struttura secondo criteri di responsabilità e di separazione funzionale tra indirizzo politico e gestione; assume e gestisce i servizi pubblici locali secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza; promuove la semplificazione dell'attività amministrativa.

#### **Art. 4 Durata dell'Unione**

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.

#### **Art. 5 Adesione di altri Comuni, recesso, scioglimento dell'Unione**

1. I Comuni facenti parte dell'ambito territoriale ottimale Terre di Pianura che non hanno deliberato l'adesione all'Unione potranno successivamente aderire alla stessa con deliberazioni dei rispettivi consigli comunali adottate con le maggioranze prescritte dal TUEL.

L'adesione dei suddetti comuni non è subordinata alla espressa modifica del presente Statuto approvato dai Consigli dei Comuni già aderenti e si perfeziona con la deliberazione del Consiglio dell'Unione di recepimento e di contestuale modifica dello Statuto.

L'adesione dovrà prevedere una remunerazione dei costi iniziali affrontati dai Comuni per l'avvio dei servizi.

2. Ogni comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente con deliberazione consiliare da adottare entro il 30 giugno con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. Il recesso diviene operativo dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui lo stesso viene deliberato. Il recesso non prevede alcun rimborso economico.

3. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con identiche deliberazioni consiliari adottate da tutti i Comuni partecipanti, con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Tali deliberazioni disciplinano:

- a) la decorrenza dello scioglimento, coincidente ove possibile con la scadenza dell'esercizio finanziario;
- b) le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;
- c) la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane dell'Unione.

4. Nella deliberazione di scioglimento deve essere indicato il soggetto incaricato della liquidazione dell'attività dell'Unione.

5. Nel caso di recesso di uno o più Comuni aderenti, gli organi dell'Unione provvedono alle modifiche degli atti normativi e degli altri atti deliberativi assunti dall'Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'ente.

6. In caso di recesso da parte di uno o più Comuni aderenti, ogni Comune recedente riassume l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti all'Unione; esso è pertanto obbligato a portare a conclusione tutti i procedimenti in corso, nonché all'assunzione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e agli eventuali contenziosi insorti che riguardano quel dato comune. Il passaggio di competenza tra Unione e comuni avviene in concomitanza con il perfezionamento del provvedimento di recesso, in maniera da garantire la continuità amministrativa. Il comune recedente si farà, altresì, carico delle quote residue dei prestiti eventualmente accesi dall'Unione.

7. In caso di recesso il personale comandato, distaccato o trasferito all'Unione da parte di quel singolo comune torna nella dotazione organica del comune stesso.

8. Fatto salvo quanto previsto per i casi di scioglimento dell'Unione, il Comune che delibera di recedere dall'Unione perde il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati dall'Unione e rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito



con il contributo statale e regionale. In caso di patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributo dei comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile verrà riconosciuto al Comune che delibera di recedere dall'Unione, sulla base di una valutazione economico-technica, una quota pari al valore stimato.

#### **Art. 6**

##### **Modalità di conferimento di Funzioni dell'Unione e obbligo di astensione**

1. I Comuni possono conferire all'Unione l'esercizio di ogni attività e funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi, compatibilmente con le normative disciplinanti la materia.

2. E' attribuito all'Unione, in via di primo conferimento da parte di tutti i comuni, l'esercizio delle funzioni amministrative e la gestione di servizi ricompresi nell'ambito delle seguenti aree di amministrazione generale:

- Gestione unificata ufficio appalti, contratti, forniture di beni e servizi, acquisti.
- Gestione unificata servizi informativi.
- Gestione delle entrate tributarie, tariffarie e servizi fiscali.
- Gestione del territorio.

Possono essere conferite in fasi successive, da parte di due o più comuni, le funzioni riconducibili alle seguenti aree:

- Gestione del personale.
- Gestione economica e finanziaria e controllo di gestione.
- Funzioni attinenti al settore sociale e socio sanitario.
- Funzioni servizi scolastici.
- Funzioni attinenti allo sviluppo economico.
- Funzioni culturali e ricreative.
- Funzioni di polizia municipale e di protezione civile.
- Viabilità e Circolazione
- Servizi istituzionali

3. Il conferimento di funzioni e servizi all'Unione di cui al comma 2 si perfeziona con l'approvazione a maggioranza semplice, da parte dei Consigli comunali aderenti e subito dopo del Consiglio dell'Unione, di conformi delibere comprendenti uno schema di convenzione, da sottoscrivere formalmente e nella quale si prevede:

- a) il contenuto della funzione o del servizio conferito,
- b) i criteri relativi ai rapporti finanziari tra gli enti,
- c) gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali,
- d) la durata, qualora non coincidente con quella dell'Unione,
- e) le modalità di revoca.

4. Il conferimento dei servizi e delle funzioni all'Unione implica il subentro dell'Unione stessa in tutte le funzioni amministrative connesse, già esercitate dai Comuni, secondo le modalità indicate nelle convenzioni, nei relativi contratti attivi e passivi stipulati dai Comuni, nonché nelle concessioni per l'affidamento dei servizi pubblici.

5. Qualora un provvedimento riguardi una funzione conferita da una parte degli enti aderenti all'unione, devono obbligatoriamente astenersi i rappresentanti dei comuni di volta in volta non interessati, tranne che per quelle deliberazioni di Consiglio e di Giunta che rivestono comunque valenza di interesse generale. In caso di contestazione sulla portata della deliberazione decide il Presidente.

6. I rappresentanti dei comuni non interessati non concorrono alla determinazione del numero legale degli organi.

#### **Art. 7**

##### **Attribuzione di ulteriori competenze all'Unione e revoca o recesso dalle funzioni**

1. Il trasferimento di ulteriori competenze all'Unione da parte di due o più Comuni aderenti, è



- deliberato dai Consigli Comunali e dal Consiglio dell'Unione, a maggioranza assoluta, mediante approvazione di una convenzione contenente gli elementi di cui all'art. 6 comma 3, entro il mese di settembre ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo;
2. La revoca all'Unione di funzioni e compiti già conferiti è deliberata dai Consigli dei comuni interessati a maggioranza assoluta entro il mese di giugno di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Con lo stesso atto i Comuni provvedono a regolare gli eventuali profili successivi.
3. L'Unione può stipulare convenzioni con altre Unioni o con Comuni singoli o associati esterni all'Unione stessa, a condizione che ente capofila e responsabile dell'esercizio associato sia l'Unione o una delle Unioni. I patti e le condizioni per l'esercizio di funzioni e servizi, da parte dell'Unione, a favore di comuni esterni non facenti parte dell'Unione, oltre a quanto previsto nel presente Statuto, sono stabiliti nell'atto convenzionale.
4. Allorché uno o più enti richiedano di recedere da una o più funzioni tra quelle svolte in forma associata, ma non dall'Unione. Il recesso da funzioni e servizi già trasferiti è deliberato con le stesse modalità previste per il recesso dall'Unione.
5. Il conferimento di funzioni, da parte di enti aderenti all'Unione o di enti esterni in rapporto convenzionale, ai sensi della Legge Regionale 21/2012 non può essere comunque inferiore a cinque anni. La revoca anticipata dei conferimenti è priva di ogni effetto salvo che non sia disposta di comune accordo tra tutti gli enti aderenti.

## **TITOLO II ORGANI DI GOVERNO**

### **Capo I Organi dell'Unione**

#### **Art. 8 Organi**

1. Gli organi di governo dell'Unione sono il Consiglio, il Presidente, la Giunta e la Conferenza Consultiva dei capigruppo.
2. Assumono la qualità di organi di gestione il Segretario Generale, il Direttore e tutti i dipendenti ai quali siano state attribuite le funzioni di direzione
3. Sono assicurate condizioni di pari opportunità tra uomo e donna al fine di promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali dell'Unione.
4. I componenti degli organi istituzionali dell'Unione esercitano il loro mandato senza percepire indennità di funzione. Agli stessi spetta il rimborso delle spese, eventualmente, sostenute per l'esercizio e la partecipazione alle attività istituzionali degli organi.

### **Capo II Il Consiglio**

#### **Art. 9 Composizione ed organizzazione interna**

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dal Presidente dell'Unione, dai Sindaci dei Comuni partecipanti e da tre consiglieri comunali per ciascun Comune.
2. Nella prima seduta il Consiglio elegge tra i Sindaci il Presidente del Consiglio dell'Unione.
3. Ciascun consiglio comunale elegge al proprio interno i membri di sua spettanza, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
4. La nomina deve essere effettuata entro quindici giorni dall'entrata in vigore dello Statuto e successivamente entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento di ogni Consiglio comunale.



5. Il Consiglio dell'Unione viene integrato delle/dei nuove/i rappresentanti ogniqualvolta si proceda all'elezione della/del sindaco ed al rinnovo del consiglio comunale in uno dei Comuni facenti parte.
6. Il Consiglio dell'Unione adotta un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, nel quadro dei principi stabiliti dal presente statuto, in particolare, le modalità per la convocazione, la presentazione e la discussione delle proposte, il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza, nella prima convocazione, della metà più uno dei consiglieri assegnati. Il regolamento dovrà comunque garantire ai consiglieri tutte le prerogative e garanzie previste dalla legislazione vigente in materia.

#### **Art. 10 Competenze**

1. Al Consiglio spetta determinare l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e controllarne l'attuazione, adottando tutti gli atti previsti dal D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.). Il consiglio, in particolare, è competente per l'adozione dei seguenti atti fondamentali:  
l'adozione degli atti di cui all'art. 42 del D.Lgs 267/2000, in quanto compatibile.
2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza dagli altri organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che possono essere assunte dalla Giunta dell'Unione e che devono essere sottoposte a ratifica del consiglio nella sua prima seduta, nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.
3. Il Consiglio dell'Unione promuove altresì il coordinamento delle decisioni dei singoli Comuni nelle residue materie di loro competenza; a tal fine ciascuno dei Comuni può sottoporre al consiglio dell'Unione gli schemi di deliberazione da adottare.

#### **Art. 11 Diritti e doveri dei Consiglieri**

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità dell'Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del consiglio. Essi hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. Hanno inoltre il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

#### **Art. 12 Decadenza e dimissioni dei Consiglieri**

1. In caso di decadenza o cessazione per qualsiasi causa di una componente o di un componente del consiglio dell'Unione, il consiglio comunale interessato provvede alla relativa sostituzione nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il consiglio dell'Unione.
2. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del consiglio. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del consiglio della suddetta condizione risoltrice.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate per iscritto al consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
4. La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dallo statuto del Comune di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di consigliere dell'Unione appena divenute efficaci.



### **Capo III**

#### **Il Presidente, la Giunta, la Conferenza Consultiva dei capi gruppo**

##### **Art. 13**

##### **Il Presidente**

1. La Giunta nomina al proprio interno il Presidente dell'Unione dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile. Il Presidente dura in carica 2 anni e 6 mesi ed è rieleggibile.
2. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco, diversa dalla scadenza naturale, determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto dalla carica di Presidente dell'Unione. In tal caso le funzioni di Presidente sono svolte dal Vice-Presidente fino alla sua sostituzione come disciplinata al comma 3.
3. Il Presidente svolge le funzioni attribuite dalla legge al Sindaco in quanto compatibili con il presente Statuto. In particolare, il Presidente presiede la Giunta, sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione ed assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo dell'Ente, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori.
4. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio dell'Unione, il Presidente della stessa, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni e società.

##### **Art. 14**

##### **Il Vicepresidente**

1. Il presidente affida l'incarico di Vice-Presidente ad uno dei Sindaci facenti parte della giunta. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo. In caso di assenza o impedimento temporaneo del vice-presidente le funzioni sono esercitate dal componente più giovane di età.

##### **Art. 15**

##### **La Giunta**

1. La Giunta è composta dal Presidente dell'Unione e dai Sindaci dei Comuni componenti l'Unione che assumono la qualifica di Assessori.
2. La Giunta collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Unione.
3. Il Presidente affida ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti.
4. La giunta dell'Unione adotta collegialmente gli atti di amministrazione anche a rilevanza esterna che non siano riservati dalla legge o dal presente statuto al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dal D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L. o dal presente statuto, della/del Presidente, della/del segretario, della/del Direttore o delle/ dei funzionari.
5. La giunta dell'Unione svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti del consiglio e riferisce annualmente allo stesso sulla propria attività.
6. La giunta dell'Unione adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'unione, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

**Art. 16****Sostituzione dei componenti della giunta**

In caso di assenza o impedimento di un Sindaco a partecipare alle riunioni di giunta questi può essere sostituito dal vice-sindaco.

**Art. 17****Conferenza Consultiva dei capi gruppo**

Il Consiglio dell'Unione con propria deliberazione disciplina il funzionamento della conferenza consultiva dei capi gruppo. La conferenza è un organo consultivo costituito di diritto da tutti i capi gruppo presenti nei consigli dei comuni associati.

La conferenza è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione ed ha funzione consultiva e di supporto, agli organi dell'unione, sugli indirizzi programmatici e su tematiche di particolare complessità e rilevanza per lo sviluppo del territorio dell'unione. In caso di assenza o impedimento di un componente della conferenza potrà essere delegato un consigliere appartenente allo stesso gruppo.

**Art. 18****Normativa applicabile**

1. Ove compatibili e non diversamente stabilito, si applicano agli organi dell'Unione e ai loro componenti le norme sul funzionamento, il riparto delle competenze, lo stato giuridico ed economico e le incompatibilità stabilite dalla legge per i Comuni.

**TITOLO III****ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA****Art. 19****Principi generali**

1. L'organizzazione degli uffici deve assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo. L'ordinamento generale degli uffici è determinato, nel rispetto della legge, del presente statuto e dei contratti collettivi di lavoro, da uno o più regolamenti deliberati dalla Giunta nell'ambito dei principi stabiliti dal Consiglio.

2. L'Unione può disporre di uffici propri o avvalersi degli uffici dei comuni partecipanti.

3. L'Unione adotta ogni utile strumento di verifica e monitoraggio degli obiettivi previsti nei programmi e progetti.

**Art. 20****Principi in materia di gestione del personale**

1. L'Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio personale, diffondendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali; cura la progressiva informatizzazione della propria attività.

2. Il personale dipendente è inquadrato nei ruoli organici ed inserito nella struttura dell'Unione secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.

3. Il personale comunale assegnato agli ambiti gestionali e di servizio attribuiti all'Unione, è di norma distaccato, comandato o trasferito nella dotazione organica dell'Unione, nel rispetto del sistema di relazione sindacale previsto dalle norme di legge e di contratto nel tempo in vigore.

4. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.

Gli aspetti contrattuali sono regolati da accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione regione-enti locali.



5. In caso di scioglimento dell'Unione o di cessazione di servizi o funzioni affidate dai Comuni all'Unione il personale comandato, distaccato o trasferito rientra, con provvedimento dell'ente di provenienza, nella disponibilità di detto ente garantendo la continuità del rapporto di lavoro. L'Unione può stipulare accordi con l'ente di provenienza per il mantenimento presso l'Unione del personale trasferito.

#### **Art. 21** **Segretario e Direttore**

- 1.L'Unione ha un Segretario ed un Direttore, scelto dalla giunta e nominato dal Presidente, di norma, tra i Segretari e Direttori dei comuni aderenti all'Unione.
2. Il Segretario ed il Direttore verranno nominati dal Presidente al momento del suo insediamento; la nomina avrà durata non superiore a quella della giunta.
3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi regolerà tutti gli aspetti relativi alle funzioni.

#### **Art. 22** **Principi di collaborazione**

1. L'Unione ricerca con i comuni aderenti ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.
2. La giunta dell'Unione può proporre ai Comuni di avvalersi, per specifici compiti, di uffici, mezzi e personale comunali, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno o parziale. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.
3. Il modello di organizzazione mediante avvalimento degli uffici comunali è subordinato alla stipula di un'apposita convenzione con i comuni interessati, ove saranno determinate le modalità di raccordo con i sistemi di direzione tanto dell'Unione quanto degli stessi comuni.
4. L'Unione adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti dell'attività amministrativa tra i comuni partecipanti.
5. L'Unione può effettuare assunzioni di personale anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate dai Comuni aderenti.

#### **Art. 23** **Principi della partecipazione**

- 1.L'Unione assicura a tutti i cittadini il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative, e favorisce l'accesso alle informazioni, ai documenti ed agli atti amministrativi formati o comunque detenuti.
2. Le forme della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da appositi regolamenti approvati dal consiglio, i quali disciplinano le procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte da parte dei cittadini, singoli o associati, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.

#### **Art. 24** **Principi in materia di servizi pubblici locali**

- 1.L'Unione gestisce i servizi pubblici locali e strumentali di cui abbia la titolarità nelle forme previste dalla legge.
- 2.L'Unione non può dismettere l'esercizio di un servizio di cui abbia ricevuto la titolarità dai comuni senza il loro preventivo consenso.
- 3.L'Unione si impegna ad adottare e diffondere, con riguardo a tutti i servizi pubblici da essa direttamente od indirettamente assunti, lo strumento della Carta dei servizi.



#### **TITOLO IV FINANZA E CONTABILITA'**

##### **Art. 25 Finanze dell'Unione**

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. L'Unione ha autonomia impositiva. Spettano all'Unione gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe, dalle sanzioni amministrative e dai contributi sui servizi ad essa affidati.
3. Il Presidente dell'Unione provvede alle richieste per l'accesso ai contributi statali e regionali disposti a favore delle forme associative.

##### **Art. 26 Bilancio e programmazione finanziaria**

1. L'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale, il bilancio di previsione per l'anno successivo. A tal fine i comuni deliberano i propri bilanci prima dell'approvazione del bilancio dell'Unione.
2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione pluriennale di durata triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

##### **Art. 27 Ordinamento contabile e servizio finanziario**

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal consiglio dell'Unione.
2. Il responsabile del servizio finanziario esprime il parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta e al Consiglio, qualora l'atto comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, nonché appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sui provvedimenti adottati dai responsabili dei servizi.

##### **Art. 28 Revisione economica e finanziaria**

1. Il consiglio dell'Unione elegge, ai sensi di legge, l'organo di revisione che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Unione e, se del caso, dei comuni partecipanti.

##### **Art. 29 Affidamento del servizio di Tesoreria**

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente nella prima fase di attività viene gestito, mediante estensione dell'affidamento in corso, dall'istituto cassiere del comune di Granarolo dell'Emilia.



## **TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **Capo I Norme transitorie**

#### **Art. 30 Atti regolamentari**

1. Ove necessario, sino all'emanazione di propri atti regolamentari, l'Unione applicherà provvisoriamente i regolamenti del Comune di Budrio. Fino all'adozione del proprio regolamento interno, il consiglio dell'Unione applica, in quanto compatibile, il regolamento consiliare del comune di Granarolo dell'Emilia

#### **Articolo 30 bis Perfezionamento dell'efficacia dell'adesione all'unione del comune di Malalbergo**

1. L'adesione del comune di Malalbergo all'Unione Terre di Pianura si perfezionerà a decorrere dal 1 gennaio 2016.
2. Sono fatti salvi gli effetti già prodottisi con riguardo alla composizione degli organi dell'Unione alla data di approvazione del presente articolo, fermo restando che i rappresentanti del comune di Malalbergo hanno l'obbligo di astenersi quando il Comune non è interessato alle decisioni
3. Il Comune di Malalbergo può comunque effettuare il conferimento di funzioni all'Unione, nel rispetto del presente Statuto, anche prima di tale data e sono fatti salvi i conferimenti già effettuati alla data di approvazione del presente articolo.

### **Capo II Norme finali**

#### **Art. 31 Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili**

1. Il conferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia delle normative comunali dettate in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione.
2. Gli organi dell'Unione curano di indicare, adottando gli atti di propria competenza, le normative comunali rese, in tutto o in parte, inefficaci.

#### **Art. 32 Modifiche dello statuto**

Le modifiche del presente statuto sono deliberate esclusivamente dal consiglio dell'Unione, con le procedure e le maggioranze richieste dal testo unico per le modifiche statutarie.

#### **Art. 33 Norma finanziaria**

1. In sede di prima applicazione e sino all'approvazione del primo bilancio di previsione, i singoli comuni costituiscono in favore dell'Unione un fondo per le spese di primo funzionamento ed



impianto.

**Art. 34**  
**Norma finale**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di enti locali.
2. Le modifiche al presente statuto oltre ad essere inviate al Ministero dell'interno sono pubblicate all'Albo Pretorio dell'Unione, sul B.U.R. ed entrano in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione.

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL TIDONE (PIACENZA)

STATUTO

**Statuto Unione dei Comuni Val Tidone**

# **STATUTO**

## **DELL'UNIONE DEI COMUNI**

### **"VAL TIDONE"**

Il Testo è stato approvato dai Consigli delle Amministrazioni Comunali costituenti l'Unione, in conformità all'art. 32, comma 6, TUEL, con i seguenti provvedimenti consiliari:

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1. Consiglio Comunale n. 13 del 09.06.2015 | (Castel San Giovanni) |
| 2. Consiglio Comunale n. 20 del 03.06.2015 | (Pianello Val Tidone) |
| 3. Consiglio Comunale n. 07 del 09.06.2015 | (Nibbiano)            |
| 4. Consiglio Comunale n. 08 del 01.06.2015 | (Pecorara)            |

Atti deliberativi pubblicati all'Albo Pretorio dei rispettivi Enti e inviati al Ministero dell'Interno ai fini previsti dall'art. 6 TUEL.

## Sommario

<b>TITOLO I</b> .....	1
<b>PRINCIPI FONDAMENTALI</b> .....	1
<b>ART. 1</b> .....	1
<b>ISTITUZIONE DELL'UNIONE- DENOMINAZIONE, SEDE, STEMMMA E GONFALONE</b> .....	1
<b>ART. 2</b> .....	1
<b>STATUTO E REGOLAMENTI</b> .....	1
<b>ARTICOLO 3</b> .....	2
<b>DURATA E SCIoglimento DELL'UNIONE</b> .....	2
<b>ARTICOLO 4</b> .....	2
<b>ADESIONE DI NUOVI COMUNI - RECESSO DALL'UNIONE</b> .....	2
<b>ART. 5</b> .....	3
<b>FINALITA' E COMPITI DELL'UNIONE</b> .....	3
<b>ART. 6</b> .....	5
<b>FUNZIONI DELL'UNIONE CONFERITE DAI COMUNI</b> .....	5
<b>ART. 7</b> .....	6
<b>MODALITA' DI CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI ALL'UNIONE</b> .....	6
<b>Art. 8</b> .....	7
<b>MODALITA' DI GESTIONE DELLE FUNZIONI E SERVIZI CONFERITI</b> .....	7
<b>TITOLO II</b> .....	8
<b>GLI ORGANI DI GOVERNO</b> .....	8
<b>ART. 9</b> .....	8
<b>GLI ORGANI DI GOVERNO</b> .....	8
<b>IL CONSIGLIO</b> .....	9
<b>ART. 10</b> .....	9
<b>COMPETENZE DEL CONSIGLIO</b> .....	9
<b>ART. 11</b> .....	9
<b>COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO</b> .....	9
<b>ART. 12</b> .....	10
<b>ELEZIONE, DIMISSIONI, SURROGAZIONE E</b> .....	10
<b>DURATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI</b> .....	10
<b>ART. 13</b> .....	11
<b>DIRITTI E DOVERI DEL CONSIGLIERE</b> .....	11
<b>ART. 14</b> .....	11
<b>GARANZIA DELLE MINORANZE E CONTROLLO CONSILIARE</b> .....	11
<b>ART. 15</b> .....	11
<b>INCOMPATIBILITÀ A CONSIGLIERE DELL'UNIONE - CAUSE DI DECADENZA</b> .....	11
<b>ART. 16</b> .....	12
<b>PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO</b> .....	12
<b>ART. 17</b> .....	12
<b>PRESIDENZA DEL CONSIGLIO</b> .....	12
<b>ART. 18</b> .....	12
<b>MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO</b> .....	12
<b>ART. 19</b> .....	13
<b>CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO A RICHIESTA DEI CONSIGLIERI</b> .....	13

ART. 20 .....	13
<b>ISTRUTTORIA DEGLI ATTI DELIBERATIVI</b> .....	13
ART. 21 .....	13
<b>REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO</b> .....	13
ART. 22 .....	13
<b>PUBBLICITA' DELLE SEDUTE</b> .....	13
ART. 23 .....	13
<b>VOTAZIONI</b> .....	13
ART. 24 .....	14
<b>ASTENSIONE OBBLIGATORIA</b> .....	14
ART. 25 .....	14
<b>VERBALIZZAZIONE DELLE DELIBERAZIONI</b> .....	14
ART. 26 .....	14
<b>PUBBLICITA' DEGLI ATTI DELIBERATIVI</b> .....	14
ART. 27 .....	14
<b>GRUPPI CONSILIARI</b> .....	14
ART. 28 .....	15
<b>COMMISSIONI CONSILIARI</b> .....	15
<b>LA GIUNTA</b> .....	15
ART. 29 .....	15
<b>COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA</b> .....	15
ART. 30 .....	16
<b>CONVOCAZIONE E PRESIDENZA DELLE SEDUTE DI GIUNTA</b> .....	16
ART. 31 .....	16
<b>COMPETENZE DELLA GIUNTA - FUNZIONAMENTO</b> .....	16
<b>IL PRESIDENTE</b> .....	17
ART. 32 .....	17
<b>IL PRESIDENTE DELL'UNIONE</b> .....	17
ART. 33 .....	18
<b>NOMINA E SURROGAZIONE DEL PRESIDENTE</b> .....	18
ART. 34 .....	18
<b>IL VICEPRESIDENTE DELL'UNIONE - UFFICIO DI PRESIDENZA</b> .....	18
<b>TITOLO III</b> .....	19
<b>ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA</b> .....	19
ART. 35 .....	19
<b>RAPPORTI TRA ORGANI POLITICI E TECNOSTRUTTURA</b> .....	19
ART. 36 .....	19
<b>PRINCIPI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE</b> .....	19
ART.36 BIS .....	20
<b>SUB-AMBITI</b> .....	20
ART. 37 .....	21
<b>PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE</b> .....	21
ART. 38 .....	21
<b>PRINCIPI IN MATERIA DI PERSONALE</b> .....	21
ART. 39 .....	22
<b>PRINCIPI DI COLLABORAZIONE CON I COMUNI ADERENTI</b> .....	22
ART. 40 .....	22
<b>SEGRETARIO</b> .....	22
ART. 41 .....	23

<b>RESPONSABILI DEI SETTORI E DEI SERVIZI .....</b>	<b>23</b>
<b>ART. 42 .....</b>	<b>24</b>
<b>INCARICHI DI DIRIGENZA E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE.....</b>	<b>24</b>
<b>ART. 43 .....</b>	<b>24</b>
<b>COLLABORAZIONI ESTERNE .....</b>	<b>24</b>
<b>TITOLO IV .....</b>	<b>24</b>
<b>PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO .....</b>	<b>24</b>
ART. 44.....	24
IL CICLO DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO .....	24
ART. 45 .....	25
FINANZE DELL'UNIONE .....	25
ART. 46.....	25
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA.....	25
ART. 47 .....	26
GESTIONE FINANZIARIA.....	26
ART. 48 .....	26
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA .....	26
ART. 49 .....	27
IL REVISORE CONTABILE.....	27
ART. 50 .....	27
RENDICONTO DI GESTIONE.....	27
ART. 51 .....	27
I CONTROLLI INTERNI .....	27
ART. 52 .....	27
STATUTO DELLA GOVERNANCE .....	27
ART. 53 .....	28
RAPPORTI DI COOPERAZIONE .....	28
ART. 54 .....	28
MODALITA' DI GESTIONE DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI.....	28
ART. 55 .....	29
PRINCIPI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE.....	29
<b>TITOLO V.....</b>	<b>29</b>
<b>ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE .....</b>	<b>29</b>
ART. 56 .....	29
PRINCIPI GENERALI SULLA PARTECIPAZIONE .....	29
ART. 57 .....	30
ALBO PRETORIO TELEMATICO .....	30
ART. 58.....	30
TRASPARENZA E ACCESSO CIVICO .....	30
ART. 59 .....	30
ACCESSO AGLI ATTI.....	30
ART. 60.....	30
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE .....	30
AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO .....	30
ART. 61.....	31
ISTANZE, PROPOSTE, REFERENDUM.....	31
<b>TITOLO VI .....</b>	<b>33</b>
<b>NORME TRANSITORIE E FINALI .....</b>	<b>33</b>
ART. 62.....	33

COSTITUZIONE DELL'UNIONE.....	33
ART. 63 .....	33
ATTI REGOLAMENTARI.....	33
ART.64 .....	33
NORME TRANSITORIE.....	34
ART. 66 .....	34
NORMA FINALE.....	34
Allegato A) .....	1

## TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

### ART. 1

#### ISTITUZIONE DELL'UNIONE- DENOMINAZIONE, SEDE, STEMMA E GONFALONE

1. In attuazione dell'art. 32 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267 (di seguito: "*Testo unico*"), della Legge Regionale n. 21/2012 di riordino territoriale, nonché dell'atto costitutivo sottoscritto in data 24.07.2015 è costituita tra i Comuni di Castel San Giovanni, Nibbiano, Pecorara e Pianello Val Tidone. L'**"Unione dei Comuni VAL TIDONE"**, di seguito denominata "*Unione*".
2. L'Unione viene costituita allo scopo di esercitare funzioni e servizi in modo più adeguato di quanto non consentirebbe la frammentazione dei Comuni membri, a beneficio dell'intera comunità dell'Unione, in conformità ai principi di autogoverno locale, sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione previsti dalla Costituzione.
3. L'Unione è un Ente Locale a cui si applicano, in quanto compatibili e per i profili non diversamente disciplinati, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni in conformità a quanto stabilito dall'art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
4. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
5. L'Unione, ha sede legale nel territorio del Comune di Castel San Giovanni presso i locali comunali di Villa Braghieri. E' individuata una sede secondaria dell'Unione nel territorio del Comune di Pianello Val Tidone presso i locali della Rocca, sede del Municipio di Pianello Val Tidone.
6. I suoi organi possono riunirsi anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio dell'Unione. Possono, altresì, essere istituite sedi e uffici distaccati nell'ambito del territorio di cui al precedente comma. È fatta, comunque, salva la facoltà di istituire uffici di rappresentanza al di fuori dal territorio medesimo.
7. L'Unione, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome "Unione dei Comuni Val Tidone" e con lo stemma e il gonfalone dell'Ente, qualora approvato con apposita deliberazione del Consiglio dell'Unione.
8. L'utilizzo del gonfalone e dello stemma, compresa la loro riproduzione, sono disposti su autorizzazione del Presidente.
9. L'Unione può utilizzare lo stemma dei Comuni membri ai fini di una rappresentanza unitaria degli stessi.

### ART. 2

#### STATUTO E REGOLAMENTI

1. Lo Statuto dell'Unione è approvato dai singoli Consigli Comunali dei Comuni aderenti all'Unione con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei consiglieri comunali assegnati conformemente a quanto disposto all'articolo 32, comma 6, del D.L.vo n.267/2000. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla Legge, stabilisce le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione, alle quali devono conformarsi tutti gli atti normativi sotto ordinati.

2. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate, su proposta del Consiglio dell'Unione, dai Consigli Comunali dei Comuni aderenti all'Unione con le medesime modalità previste per l'approvazione dello Statuto stesso.
3. L'Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate, per i rapporti anche finanziari con i Comuni e nelle materie di propria competenza.

### **ARTICOLO 3 DURATA E SCIoglIMENTO DELL'UNIONE**

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato con effetti giuridici decorrenti dalla data indicata nell'atto costitutivo.
2. Lo scioglimento dell'Unione che non può comunque avvenire se non decorsi 10 anni dalla sua costituzione così come previsto dall'art. 19 L.R. n. 12/2012 è disposto, su proposta del Consiglio dell'Unione, con conformi deliberazioni di tutti i Consigli Comunali dei Comuni aderenti, adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si disciplinano:
  - a) la decorrenza dello scioglimento, che non potrà avere efficacia che a partire dal secondo anno successivo all'adozione delle deliberazioni consiliari di scioglimento;
  - b) le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;
  - c) la destinazione delle risorse strumentali ed umane dell'Unione, nel rispetto di quanto stabilito in materia dalla legge nazionale e regionale.
3. A seguito della delibera di scioglimento, i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, si accollano le eventuali quote residue di competenza dei prestiti non ancora estinti e succedono all'Unione in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio.

### **ARTICOLO 4 ADESIONE DI NUOVI COMUNI - RECESSO DALL'UNIONE**

1. I Comuni facenti parte dell'Ambito Ottimale della Val del Tidone, che non hanno deliberato l'adesione all'Unione, potranno successivamente aderire alla stessa con deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali adottate con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati. L'adesione all'Unione di nuovi Comuni, è subordinata alla espressa modifica del presente Statuto approvata dai Consigli Comunali dei Comuni già aderenti, su proposta del Consiglio dell'Unione
2. L'adesione di nuovi comuni produce effetti a partire dalla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo che potrà essere effettuata una volta divenute esecutive le modifiche statutarie, e dunque decorsi 30 giorni dalla pubblicazione delle relative modifiche statutarie da parte del Comune che per ultimo le ha deliberato.
3. E' fatta salva l'integrità dell'Unione per l'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione e per quelle da gestire obbligatoriamente in forma associata; conseguentemente la possibilità di recedere dall'Unione è prevista solo in caso di passaggio ad altra Unione o

in altre ipotesi consentite dalla legge. In tal caso, ogni Comune può recedere unilateralmente dall'Unione, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie; il Consiglio dell'Unione e gli altri Consigli comunali prendono atto di tale deliberazione, assumendo gli atti conseguenti.

4. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 3, il recesso deve essere deliberato entro il mese di aprile ed ha effetto a partire dal 1° gennaio del secondo anno dall'adozione della deliberazione di recesso. Dal medesimo termine ha luogo la caducazione dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'ente receduto. Nel caso in cui il recesso sia motivato dalla volontà di procedere ad una fusione di Comuni, i termini suddetti saranno anticipati al 31.12 del medesimo anno, fatti salvi gli adempimenti degli obblighi a carico dei Comuni recedenti.
5. Gli organi dell'Unione provvedono alla modifica di regolamenti o altri atti deliberativi assunti dall'Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'ente.
6. In caso di recesso di uno o più Comuni aderenti, ogni Comune recedente ritorna nella piena titolarità dei servizi conferiti all'Unione perdendo il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati dall'Unione con decorrenza dal termine di cui al precedente comma 4. Tali Comuni si dovranno accollare le quote residue di competenza dei prestiti eventualmente accesi oltre alle risorse umane e/o strumentali nonché attività e/o passività che risulteranno non adeguate rispetto all'ambito ridotto, da valutarsi per ciascun servizio e funzione, in base alla valutazione del Consiglio dell'Unione.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 per i casi di scioglimento dell'Unione, il Comune che delibera di recedere dall'Unione rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributi statali o regionali; rinuncia inoltre alla quota parte del patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributo dei Comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile.
8. Se valutato necessario e/o su richiesta del Comune che recede, il Consiglio dell'Unione delibera la nomina di un Commissario liquidatore. La proposta di piano di liquidazione formulata dal Commissario deve essere approvata dal Consiglio dell'Unione con maggioranza qualificata. Le spese del Commissario sono poste a carico del Comune che recede se è lo stesso che ne ha fatto richiesta di nomina

#### **ART. 5 FINALITA' E COMPITI DELL'UNIONE**

1. L'Unione è costituita per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi:
  - Funzioni "proprie" espressamente assegnate da disposizioni normative;
  - Funzioni e servizi conferiti dai Comuni aderenti;
  - Funzioni e servizi conferiti da Unione Europea, Stato, Regione, Provincia o altri enti, in conformità a quanto previsto dall'ordinamento.

- Funzioni già di competenza dell'Unione di Comuni Val Tidone, se non conferite anche da tutti gli altri comuni aderenti all'Unione, che saranno di competenza del sub-ambito.

A tal fine, il territorio dell'Unione costituisce "ambito ottimale" per la gestione associata, ai sensi del Testo Unico e delle Leggi Regionali in materia.

2. L'Unione persegue le seguenti finalità generali:
  - promuovere il progresso civile dei suoi cittadini;
  - migliorare i servizi erogati sul territorio, estendendo le eccellenze a beneficio dell'intera comunità locale;
  - garantire a tutti i cittadini dell'Unione pari opportunità di accesso ai servizi;
  - promuovere e coordinare uno sviluppo equilibrato e ordinato del territorio, nel rispetto delle generazioni future;
  - rappresentare l'interlocutore istituzionale con lo Stato, la Regione, e gli altri soggetti pubblici, per le funzioni e i servizi trasferiti dai Comuni.
3. A tal fine, l'Unione:
  - a) elabora le politiche locali nell'ambito di una *governance* diffusa e condivisa, in grado di armonizzare le diverse istanze provenienti dalle forze politiche, economiche e sociali presenti sul territorio;
  - b) adotta metodologie di lavoro improntate alla programmazione strategica ed operativa delle attività, nonché ai controlli sulla qualità dei servizi e sui costi, a beneficio anche dei singoli Comuni aderenti;
  - c) organizza e gestisce le funzioni e i servizi conferiti in conformità al divieto generale di scomposizione previsto dall'ordinamento, in modo da non lasciare in capo ai Comuni competenze amministrative residuali;
  - d) promuove, favorisce e coordina le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica del proprio territorio, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali nel rispetto delle caratteristiche etniche, culturali e sociali proprie del territorio;
  - e) garantisce la partecipazione delle popolazioni locali alle scelte politiche ed all'attività amministrativa, anche tramite gruppi di riferimento;
  - f) organizza e gestisce l'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni prevedendo anche l'organizzazione di uno o più sub-ambiti omogenei.
  - g) favorisce l'introduzione di modalità organizzative e tecnico-gestionali atte a garantire livelli quantitativi e qualitativi di servizi omogenei nei Comuni membri, nonché forme associative di gestione di servizi di competenza comunale con valenza unitaria o per una o più sub-ambiti omogenei.
4. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti, alla razionalizzazione ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza. E' compito dell'Unione promuovere l'integrazione della propria azione amministrativa con quella di tutti i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e servizi comunali e l'armonizzazione degli atti normativi e generali.
5. Nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività l'Unione si conforma a obiettivi di qualità, trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché ai principi previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto.

6. L'Unione può stipulare accordi o convenzioni, ai sensi del Testo Unico degli enti locali, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri Comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché tali servizi attengano a quelli conferiti e non vadano a scapito della loro funzionalità. In tali casi i corrispettivi devono essere quantificati tenendo conto di una congrua remunerazione dei costi diretti, indiretti e generali.

#### **ART. 6**

#### **FUNZIONI DELL'UNIONE CONFERITE DAI COMUNI**

1. I Comuni possono conferire all'Unione l'esercizio di tutte le funzioni amministrative e dei servizi, sia propri che delegati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge nazionale e regionale.
2. I Comuni possono conferire all'Unione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, la gestione dei servizi di competenza statale a loro affidati.
3. I Comuni possono altresì conferire all'Unione specifici compiti e funzioni di rappresentanza nell'interesse dei Comuni aderenti.
4. L'elenco delle funzioni e servizi conferiti all'Unione, per l'esercizio in forma associata fra tutti i Comuni aderenti ai sensi del comma 3 dell'art. 7 della L.R. n.21 del 21/12/2012 in sede di prima applicazione, è il seguente:
  - A. FUNZIONI DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
  - B. ATTIVITÀ, IN AMBITO COMUNALE, DI PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI;
  - C. POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE;
  - D. SISTEMI INFORMATICI E LE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE.
5. L'elenco delle funzioni e/o servizi conferiti sopra indicato è contenuto nell'allegato "A" della deliberazione di approvazione del presente Statuto. Tale elenco comprende le funzioni e/o servizi già trasferite all'Unione dei Comuni Valle dal Tidone, dai Comuni di Pianello Val Tidone, Nibbiano e Pecorara che saranno di competenza del sub-ambito di cui all'art.36bis. Nel predetto allegato sono altresì indicate le funzioni fondamentali che i Comuni indicati dalla legge dovranno esercitare - a regime - obbligatoriamente in forma associata ex art. 14 D.L. n. 78/2010, che potranno essere conferite all'Unione.
6. A tali funzioni l'Unione subentra a titolo universale in conformità a quanto previsto dalle Leggi regionali in materia.
7. Eventuali ulteriori conferimenti di funzioni e/o servizi e/o attività istituzionali deliberati dai Consigli Comunali aderenti con le modalità indicate dall'articolo seguente, non comportano modifiche statutarie

**ART. 7****MODALITA' DI CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI ALL'UNIONE**

1. Il conferimento iniziale o successivo delle funzioni di cui al precedente art. 6, avviene con l'approvazione di conformi deliberazioni da parte dei singoli Consigli Comunali dei Comuni aderenti e, infine, con l'adozione di una deliberazione da parte del Consiglio dell'Unione con la quale si recepiscono le funzioni conferite.
2. Con le deliberazioni di cui al comma precedente si approvano le relative convenzioni, che devono prevedere:
  - il contenuto della funzione o del servizio conferito, anche per quanto riguarda gli aspetti economici e finanziari;
  - il divieto del mantenimento in capo al Comune di residue attività e compiti attinenti alla funzione o al servizio trasferiti;
  - le condizioni organizzative del servizio, con possibilità di prevedere presso le singole realtà comunali sportelli decentrati territoriali;
  - le modalità di finanziamento del servizio ed il riparto tra gli Enti delle spese;
  - le modalità di gestione delle risorse umane e strumentali;
  - le condizioni nella successione della gestione del servizio;
  - la durata, che non può essere inferiore a cinque (5) anni, salvo quanto previsto dalla L.R. 21/2012 e dalle altre leggi vigenti in materia;
  - le modalità di recesso, in conformità alla legge nazionale e regionale e al presente Statuto.
3. Il conferimento delle funzioni di cui al precedente art. 6, si determina con l'approvazione, su proposta della Giunta dell'Unione, di conformi deliberazioni adottate da parte dei singoli Consigli Comunali dei Comuni aderenti e con l'adozione di una deliberazione da parte del Consiglio dell'Unione con la quale si recepiscono le competenze conferite. E più precisamente, le deliberazioni da approvarsi dai Consigli Comunali e dal Consiglio dell'Unione dovranno essere predisposte - con competenza esclusiva - dalla Giunta dell'Unione, con propria deliberazione assunta con il quorum previsto dall'art. 31 comma 2 del presente Statuto.
4. Con le deliberazioni di cui al comma precedente, si approvano le relative convenzioni che devono essere adottate:
  - a. da parte dei singoli Consigli Comunali dei comuni aderenti, con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
  - b. da parte del Consiglio dell'Unione, con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
5. Le convenzioni di cui al comma precedente devono prevedere:
  - a. il contenuto della funzione o del servizio conferito, anche per quanto riguarda gli aspetti economici e finanziari;
  - b. il divieto del mantenimento in capo al Comune di residue attività e compiti attinenti alla funzione o al servizio trasferiti;
  - c. le condizioni organizzative del servizio, con possibilità di prevedere presso le singole realtà comunali sportelli decentrati territoriali;
  - d. le modalità di finanziamento della funzione o del servizio conferiti e riparto tra

- gli Enti delle spese;
- e. l'eventuale trasferimento di risorse umane e strumentali;
  - f. la decorrenza del conferimento e la relativa durata, che non può essere inferiore a cinque (5) anni;
  - g. la periodicità e il contenuto delle informazioni da fornire ai Comuni;
  - h. le modalità di recesso dalla funzione conferita da parte del singolo Comune sempre che siano decorsi cinque anni dal conferimento.
6. A seguito del conferimento delle funzioni e dei servizi, l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative e finanziarie occorrenti alla loro gestione e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi dalla stessa gestiti, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo. In particolare, tutte le competenze prima riconducibili agli organi dei singoli Comuni sono ricondotte alla responsabilità esclusiva degli organi collegiali e monocratici dell'Unione.
  7. La revoca anticipata di funzioni e compiti già conferiti all'Unione, per produrre effetti, deve essere deliberata da tutti Consigli Comunali interessati a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, entro il mese di Aprile di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo; con lo stesso atto i Comuni provvedono a regolare gli eventuali profili successori.
  8. A seguito del conferimento delle funzioni, l'Unione subentra ai Comuni nei relativi rapporti giuridici in essere con soggetti terzi; diviene titolare di tutte le risorse occorrenti alla loro gestione e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi gestiti, compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo nei limiti di quanto previsto dalla legge vigente; assume in via generale le relative competenze, politiche e gestionali, nel rispetto degli indirizzi formulati dagli organi di governo dei Comuni.

#### **Art. 8**

#### **MODALITA' DI GESTIONE DELLE FUNZIONI E SERVIZI CONFERITI**

1. Le funzioni e servizi conferiti sono gestiti:
  - in economia;
  - mediante affidamento a terzi nel rispetto delle vigenti normative sui contratti e sugli appalti;
  - con le altre forme di gestione previste dalla normativa compatibile od applicabile agli enti locali.

## TITOLO II GLI ORGANI DI GOVERNO

### ART. 9 GLI ORGANI DI GOVERNO

1. Gli organi di governo dell'Unione sono:
  - il Consiglio
  - la Giunta
  - il Presidente
2. Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo dell'Unione di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.
3. La costituzione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi di governo o dei loro singoli componenti sono regolate dalla legge e dalle norme del presente Statuto.
4. Gli organi di governo dell'Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo, salvo quanto di seguito disposto in merito al mandato del Presidente. Nel caso vi fossero elezioni amministrative differenziate temporalmente si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei soli Comuni interessati alle elezioni.
5. In tutti i casi di rinnovo, i Sindaci eletti entrano immediatamente in carica anche negli organi dell'Unione.
6. La rappresentanza degli organi collegiali limitatamente al periodo utile al rinnovo delle cariche è garantita mediante l'istituto della *prorogatio* dei rappresentanti uscenti.
7. Gli organi dell'Unione sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei Comuni associati e ad essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Possono essere rimborsate eventuali spese effettivamente sostenute, purché pertinenti all'incarico e adeguatamente documentate, in conformità alle regole vigenti in materia.
8. Si applicano agli amministratori dell'Unione le disposizioni vigenti sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi nonché le disposizioni sullo *status* previste dal Testo unico, laddove compatibili.
9. L'Unione, per quanto possibile alla luce delle particolari modalità di composizione dei propri organi, riconosce e assicura condizioni di pari opportunità tra uomini e donne ai sensi della Legge 23.11.2012 n. 215.

<b>IL CONSIGLIO</b>
---------------------

**ART. 10  
COMPETENZE DEL CONSIGLIO**

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione; esercita le proprie competenze per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici. Il Consiglio adotta gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio comunale, con riferimento all'Unione e alle funzioni ad essa conferite, compatibilmente con il presente Statuto e con i regolamenti.
2. Restano in capo ai singoli Consigli comunali le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti, alla luce anche di quanto previsto dalle specifiche convenzioni di conferimento.
3. Le deliberazioni di competenza del Consiglio non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

**ART. 11  
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO**

1. Allo scopo di assicurare la rappresentanza delle maggioranze e delle minoranze di ogni Comune nel Consiglio dell'Unione, nel rispetto della normativa al momento vigente, il Consiglio dell'Unione è composto dal Presidente dell'Unione e da n. 14 componenti. I Sindaci dei Comuni partecipanti all'Unione ne sono membri di diritto, compresi nei 15 membri assegnati.

	Comuni	Totale membri	CONSIGLIERI di MAGGIORANZA	CONSIGLIERI di MINORANZA	SINDACI
	CASTEL SAN GIOVANNI	6	3	2	1
	PIANELLO VAL TIDONE	3	1	1	1
	NIBBIANO	3	1	1	1
	PECORARA	3	1	1	1

**TOTALE N. 15**

2. In caso di ingresso di un nuovo Comune nell'Unione o di recesso di un Comune aderente, con la deliberazione di cui all'art. 4 viene rideterminata la ripartizione dei Consiglieri spettanti a ciascun comune. In occasione dell'adesione all'Unione del Comune di Castel San Giovanni, i rappresentanti in seno al Consiglio dei Comuni di Pianello Val Tidone, Nibbiano e Pecorara eletti in occasione dell'ultimo rinnovo del Consiglio dell'Unione, saranno confermati e non si procederà al rinnovo dell'Organo consiliare. Con l'adesione di ulteriori Comuni si procederà al rinnovo.

3. Nel caso di rideterminazione da parte del legislatore nazionale del numero di consiglieri assegnabili, senza necessità di modifica del presente Statuto, il numero di consiglieri dell'Unione verrà conseguentemente e proporzionalmente rideterminato nel rispetto del principio volto ad assicurare la presenza della maggioranza e della minoranza per ogni ente.
4. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale o di gestione commissariale, i rappresentanti del Comune cessano dalla carica e vengono sostituiti da parte del nuovo Consiglio comunale o da membri nominati dal Commissario.
5. Salvo il caso di cui al comma precedente, ogni Consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere del Comune membro – che costituisce titolo e condizione per l'appartenenza al Consiglio dell'Unione – decade per ciò stesso dalla carica ed è sostituito da un nuovo Consigliere eletto secondo le modalità previste dal successivo articolo del presente Statuto.

**ART. 12**  
**ELEZIONE, DIMISSIONI, SURROGAZIONE E**  
**DURATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI**

1. I Consigli Comunali provvedono all'elezione ed alla surroga dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione in conformità al presente Statuto. I Consigli Comunali interessati provvedono all'elezione dei Consiglieri dell'Unione entro e non oltre sessanta giorni dalla seduta di insediamento dei consigli medesimi. In caso di surrogazione dei Consiglieri dimissionari o dichiarati decaduti, il Consiglio Comunale interessato dovrà provvedere entro il termine sopra indicato, che decorrerà dalla data di presentazione delle dimissioni o della dichiarazione di decadenza.
2. Per i Comuni che non provvedano all'elezione dei propri rappresentanti entro il termine di cui al comma precedente, sino ad eventuale successiva designazione, entrano a far parte del Consiglio dell'Unione i consiglieri comunali di maggioranza e i consiglieri comunali di minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre individuali, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al sindaco; in caso di parità di cifre individuali, prevale il consigliere più anziano di età. Il Presidente è tenuto a segnalare il caso al Presidente della Giunta Regionale e al Prefetto.
3. Il Consiglio dell'Unione si intende legittimamente rinnovato con l'acquisizione agli atti delle attestazioni dell'avvenuta elezione, con provvedimenti esecutivi, dei rappresentanti dei Comuni che costituiscono l'Unione.
4. Accertata la regolarità formale delle attestazioni pervenute dai Comuni, viene data immediata comunicazione scritta al Sindaco più anziano d'età, affinché questi provveda alla convocazione della prima seduta del rinnovato Consiglio nel termine previsto dall'art. 15.
5. Il Consiglio dura in carica sino al suo rinnovo, che avviene a seguito del rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni che costituiscono l'Unione.
6. I componenti il Consiglio dell'Unione, rappresentanti i Comuni non interessati dalla tornata elettorale, restano in carica sino alla scadenza del loro mandato.

7. Le dimissioni da Consigliere dell'Unione sono indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione e al Sindaco del Comune di appartenenza, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto, devono essere presentate personalmente e sono immediatamente efficaci con la presentazione al protocollo dell'Unione.
8. Dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni membri, a cui deve far seguito il rinnovo del Consiglio dell'Unione, il Consiglio della stessa può adottare solo gli atti urgenti e improrogabili.

#### **ART. 13**

#### **DIRITTI E DOVERI DEL CONSIGLIERE**

1. Il Consigliere rappresenta l'intera Unione ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato, ha diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, ed ha libero accesso a tutti gli uffici, con diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del suo mandato ed altresì di prendere visione ed ottenere copie degli atti delle aziende ed istituzioni dipendenti dall'Unione.
2. Può proporre interrogazioni e mozioni nei modi previsti dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio. Può svolgere incarichi a termine su diretta attribuzione del Presidente, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimento esterna.
3. Il Consigliere ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare al lavoro delle commissioni consiliari delle quali fa parte.

#### **ART. 14**

#### **GARANZIA DELLE MINORANZE E CONTROLLO CONSILIARE**

1. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e garanzia, se costituita, è attribuita alle minoranze consiliari.
2. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

#### **ART. 15**

#### **INCOMPATIBILITÀ A CONSIGLIERE DELL'UNIONE - CAUSE DI DECADENZA**

1. Nella sua prima seduta di insediamento il Consiglio procede alla convalida dell'elezione dei propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento.
2. Il Consigliere eletto dal rispettivo Consiglio comunale a ricoprire la carica di Consigliere dell'Unione, in un momento successivo rispetto all'ipotesi di cui al comma precedente, prima di poter legittimamente ricoprire la carica di Consigliere dell'Unione deve essere convalidato dal Consiglio.

3. Si applicano ai Consiglieri dell'Unione le norme previste nel Capo II "Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità", del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in quanto compatibili, e successive norme integrative.
4. Il Consigliere che non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificare il motivo in forma scritta, salvo il caso di motivato impedimento, può essere dichiarato decaduto con apposita pronuncia da parte del Consiglio stesso.
5. Le modalità saranno stabilite dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio.
6. Le altre cause di decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione sono quelle previste dalla legge.

#### **ART. 16**

##### **PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO**

1. La convocazione della prima seduta del Consiglio è disposta dal Sindaco del Comune sede dell'Unione fino all'insediamento del Presidente dell'Unione.

#### **ART. 17**

##### **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO**

1. La Presidenza del Consiglio dell'Unione spetta al Presidente dell'Unione medesima secondo quanto statuito nelle successive disposizioni.
2. Il Presidente dell'Unione in qualità di Presidente del Consiglio convoca il Consiglio dell'Unione e ne dirige i lavori e le attività.
3. Il Presidente del Consiglio assicura un'adeguata e preventiva informazione ai consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
4. La convocazione della prima seduta del Consiglio è disposta dal Sindaco del Comune sede dell'Unione entro 60 giorni dall'avvenuto rinnovo/insediamento.
5. Tale seduta e le eventuali sedute successive fino all'avvenuto insediamento del nuovo Presidente del Consiglio sono presiedute dal Sindaco del Comune sede dell'Unione; al medesimo compete anche la convocazione delle sedute successive alla prima fino all'avvenuta individuazione del Presidente.

#### **ART. 18**

##### **MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO**

1. Il Presidente convoca il Consiglio su iniziativa propria o a richiesta di almeno un quinto, arrotondato per eccesso all'unità superiore, dei Consiglieri assegnati all'Unione, oppure su richiesta del Revisore dei Conti quando siano riscontrate gravi irregolarità nella gestione; formula l'ordine del giorno e presiede i lavori secondo le norme dettate dal regolamento.
2. Ogni Consigliere può chiedere per iscritto che gli avvisi di convocazione, in deroga all'utilizzo della raccomandata, gli vengano recapitati mediante fax o posta elettronica all'indirizzo comunicato, secondo le modalità specificate in sede regolamentare.

3. Il regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio prevede le forme di pubblicità dell'avviso di convocazione, con particolare riferimento all'utilizzo del sito Internet dell'Ente e dei Comuni partecipanti e delle nuove tecnologie informatiche.
4. Il Presidente, per casi particolari, può disporre ulteriori forme di pubblicizzazione delle sedute del Consiglio.

#### **ART. 19**

##### **CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO A RICHIESTA DEI CONSIGLIERI**

1. La richiesta di convocazione del Consiglio da parte di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati all'Unione deve contenere l'indicazione dell'oggetto degli argomenti di cui si chiede l'iscrizione all'ordine del giorno che debbono essere ricompresi tra le materie di competenza del Consiglio.
2. Il Presidente provvede alla convocazione di cui al primo comma nelle modalità previste dal Regolamento.

#### **ART. 20**

##### **ISTRUTTORIA DEGLI ATTI DELIBERATIVI**

1. Le proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio debbono essere accompagnate dai pareri dei responsabili dei servizi prescritti dal D.Lgs. n. 267/2000.
2. I pareri non sono richiesti per gli atti che siano di mero indirizzo politico.

#### **ART. 21**

##### **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO**

1. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il regolamento per disciplinare in dettaglio il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modifiche di tale regolamento il Consiglio provvede con la stessa maggioranza.

#### **ART. 22**

##### **PUBBLICITA' DELLE SEDUTE**

1. Le sedute sono pubbliche. In presenza di eccezionali circostanze il Consiglio può deliberare, salvo i casi già previsti per legge, che una seduta o parte di essa non sia pubblica.
2. La disciplina delle sedute è contenuta nel Regolamento di Consiglio.

#### **ART. 23**

##### **VOTAZIONI**

1. Le votazioni avvengono nelle modalità previste dal Regolamento del Consiglio, in conformità ai principi di legge.

2. Il Regolamento disciplina casi e modalità per il ricorso alla votazione segreta.
3. Vengono osservate le maggioranze qualificate nelle ipotesi prescritte dall'ordinamento.

**ART. 24**  
**ASTENSIONE OBBLIGATORIA**

1. I Consiglieri devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti ed affini fino al quarto grado. L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dalla sala della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche al Segretario. In caso di astensione del Segretario, ove lo stesso non possa essere sostituito nei modi previsti dal presente Statuto, il Consiglio elegge un proprio componente a svolgere le funzioni di verbalizzazione.
3. Qualora la decisione riguardi una funzione conferita da una parte degli enti aderenti all'Unione, devono obbligatoriamente astenersi i rappresentanti dei Comuni di volta in volta non interessati, tranne che per quelle deliberazioni che rivestono comunque valenza generale. In caso di contestazione decide il Presidente, sentito il Segretario.

**ART. 25**  
**VERBALIZZAZIONE DELLE DELIBERAZIONI**

1. I verbali delle deliberazioni sono firmati dal Presidente del Consiglio e dal Segretario, che ne attestano la congruenza rispetto alle decisioni assunte dall'organo collegiale.
2. La conservazione dei verbali avviene nelle forme disciplinate dal Regolamento.

**ART. 26**  
**PUBBLICITA' DEGLI ATTI DELIBERATIVI**

1. I verbali sono pubblicati all'Albo Pretorio dell'Ente e sono quindi accessibili a chiunque.
2. I verbali sono inoltre esaminati ed approvati dal Consiglio stesso, nei modi e nei termini previsti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

**ART. 27**  
**GRUPPI CONSILIARI**

1. In seno al Consiglio sono costituiti i Gruppi Consiliari.
2. Due o più Consiglieri possono costituire un gruppo consiliare.
3. Il Consigliere che non fa più parte di alcuno dei Gruppi costituiti appartiene di diritto al Gruppo misto.

4. Ove si determini la nascita di un gruppo misto, composto da più Consiglieri, si considera Capogruppo il Consigliere più anziano di età, salva diversa decisione dello stesso Gruppo, comunicata per iscritto al Presidente del Consiglio.
5. I Gruppi Consiliari possono essere sentiti dal Presidente su vari problemi con funzione consultiva.
6. Prima della seduta di insediamento del Consiglio i Consiglieri comunicano al Segretario il Gruppo al quale intendono appartenere. I Gruppi Consiliari esprimono i rispettivi Capigruppo per i fini indicati dalla Legge e dallo Statuto, dandone comunicazione scritta al Presidente. In mancanza della comunicazione è considerato Capogruppo il Consigliere più anziano di età.
7. Il Presidente, nella prima seduta utile, informa l'assemblea della avvenuta costituzione dei Gruppi Consiliari e di ogni successiva variazione.
8. Può essere istituita la Conferenza dei Capigruppo per la valutazione di fatti ed avvenimenti che per la loro rilevanza comportino un esame preventivo da parte delle forze politiche presenti in Consiglio. Essa, ove istituita, è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio.

#### **ART. 28 COMMISSIONI CONSILIARI**

1. Il Consiglio può costituire a maggioranza assoluta, nel suo seno, commissioni permanenti o temporanee con funzioni istruttorie, consultive e propositive di supporto all'attività degli organi deliberanti. Nella deliberazione consiliare costitutiva della commissione temporanea deve essere indicato il termine entro il quale la commissione deve concludere i propri lavori.
2. La composizione ed il funzionamento delle commissioni è disciplinato dal Regolamento del Consiglio.

<b>LA GIUNTA</b>
------------------

#### **ART. 29 COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA**

1. La Giunta dell'Unione è composta di diritto da tutti i Sindaci dei Comuni membri.
2. I Sindaci possono essere sostituiti in caso di assenza o impedimento dal rispettivo Vicesindaco, con gli stessi poteri.
3. La cessazione per qualsiasi causa della carica di Sindaco nel Comune di provenienza determina la contestuale decadenza dall'ufficio di componente della Giunta dell'Unione.

**ART. 30****CONVOCAZIONE E PRESIDENZA DELLE SEDUTE DI GIUNTA**

1. La Giunta, fino alla elezione del Presidente dell'Unione, può essere convocata e presieduta, qualora necessario, dal Sindaco più anziano di età.

**ART. 31****COMPETENZE DELLA GIUNTA - FUNZIONAMENTO**

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali. In particolare provvede:
  - a adottare tutti gli atti di natura politica che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze attribuite dall'ordinamento al Presidente;
  - a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio;
  - a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;
  - a adottare, eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;
  - ad approvare il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
  - a definire i sub-ambiti di cui all'art. 34 bis;
  - a proporre il conferimento all'Unione di funzioni e servizi ai sensi di quanto statuito dal precedente art. 7;
2. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti dei presenti. I componenti la Giunta devono astenersi obbligatoriamente dal partecipare alle deliberazioni, nei casi previsti per i componenti il Consiglio.
3. Qualora la decisione riguardi una funzione conferita da una parte degli enti aderenti all'Unione, devono obbligatoriamente astenersi i rappresentanti dei Comuni di volta in volta non interessati, tranne che per quelle deliberazioni che rivestono comunque valenza generale. In caso di contestazione decide il Presidente, sentito il Segretario.
4. I verbali delle deliberazioni sono firmati dal Presidente e dal Segretario, che ne attestano la congruenza rispetto alle decisioni assunte dall'organo collegiale. Sono pubblicati all'Albo Pretorio on line dell'Ente e sono quindi accessibili a chiunque.
5. Il Presidente può affidare ai singoli componenti il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione e/o a specifici progetti.
6. Restano in capo alle singole Giunte comunali le competenze generali o trasversali non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti all'Unione, alla luce anche di quanto previsto dalle specifiche convenzioni di conferimento.

**IL PRESIDENTE****ART. 32  
IL PRESIDENTE DELL'UNIONE**

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Ente, anche in giudizio, rappresenta l'Unione dei Comuni ai sensi di legge ed esercita le funzioni attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'espletamento di tutte le funzioni attribuite e delegate all'Unione, anche tramite direttive al Segretario e al Direttore, laddove nominato, garantendo la coerenza ai rispettivi indirizzi generali e settoriali.
3. Convoca e presiede le sedute del Consiglio e della Giunta dell'Unione, nonché la Giunta allargata di cui all'art. 50, comma 3.
4. Può delegare specifiche funzioni ai singoli componenti della Giunta e del Consiglio. Garantisce l'unità di indirizzo amministrativa dell'azione dell'Ente promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori che gli rispondono personalmente in ordine alle deleghe ricevute.
5. Spetta al Presidente la responsabilità di attivare le azioni e realizzare i progetti individuati nelle linee programmatiche nonché garantire, avvalendosi della Giunta, la traduzione degli indirizzi deliberati dal Consiglio in strategie che ne consentano la completa realizzazione.
6. Il Presidente sovrintende la gestione delle funzioni associate garantendo un raccordo istituzionale tra l'Unione dei Comuni ed i Comuni.
7. Il Presidente nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
8. Il Presidente, inoltre, nomina il Segretario dell'Unione; laddove consentito dall'ordinamento, può nominare anche il Direttore esterno o affidare le relative funzioni al Segretario.
9. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Presidente provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'Unione dei Comuni presso organismi pubblici e privati.
10. Restano in capo ai Sindaci le competenze generali o trasversali non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti all'Unione, nonché quelle loro espressamente riservate dalla normativa statale e regionale.

**ART. 33**  
**NOMINA E SURROGAZIONE DEL PRESIDENTE**

1. I Sindaci dei Comuni appartenenti all'Unione ricoprono a turno la carica di Presidente dell'Unione, in modo che tutti i Comuni assumano consecutivamente la Presidenza dell'Unione stessa.
2. A seguito dell'avvenuto insediamento del Consiglio, la Giunta dell'Unione individuerà, con apposita deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3 dei componenti, il Presidente dell'Unione tra i Sindaci dei Comuni appartenenti all'Unione nel rispetto del criterio dell'alternanza dei sindaci aderenti ai diversi sub-ambiti di cui al successivo comma 4. Il Presidente dell'Unione dura in carica 24 mesi.
3. In via di prima applicazione le funzioni di Presidente dell'Unione rimangono confermate in capo al Presidente in carica dell'Unione esistente fino a diversa determinazione della Giunta dell'Unione.
4. Qualora il mandato amministrativo del Sindaco che ricopre la carica di Presidente dell'Unione, in virtù del suddetto criterio della rotazione, venisse a scadere prima dei due anni, per il tempo residuo la carica sarà ricoperta dal Sindaco del medesimo Comune neoeletto.
5. A seguito dell'istituzione dei sub-ambiti di cui all'art. 36 bis la Presidenza dell'Unione verrà assunta a turno dai Sindaci dei Comuni aderenti ai sub-ambiti in modo da assicurare che i sub-ambiti siano a turno adeguatamente rappresentati.
6. La cessazione per qualsiasi causa della carica di Sindaco nel Comune di provenienza, determina la contestuale decadenza dall'ufficio di Presidente dell'Unione. In tale caso si provvede ad una nuova elezione.
7. Il Presidente può essere revocato dal Consiglio mediante l'approvazione, a maggioranza assoluta dei componenti, di una mozione, sottoscritta da 1/3 dei Consiglieri, che contenga il nominativo del nuovo Presidente che si intende eletto con l'approvazione della mozione medesima.

**ART. 34**  
**IL VICEPRESIDENTE DELL'UNIONE – UFFICIO DI PRESIDENZA**

1. Assume le funzioni di Vice Presidente il Sindaco che, nella turnazione di cui al comma 2 dell'art. 33, successivamente assumerà la carica di Presidente; questi sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

### **TITOLO III**

### **ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA**

#### **ART. 35**

#### **RAPPORTI TRA ORGANI POLITICI E TECNOSTRUTTURA**

1. L'organizzazione dell'Unione è orientata al principio generale di distinzione tra politica e gestione.
2. Gli organi politici dell'Unione, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
3. Ai responsabili dei servizi dell'Unione spetta in modo autonomo l'attività di gestione, in attuazione degli obiettivi e dei programmi dell'Ente.
4. I rapporti tra organi politici e dirigenza sono improntati ai principi di lealtà e di cooperazione.

#### **ART. 36**

#### **PRINCIPI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE**

1. L'Unione informa l'organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri:
  - a) autonomia operativa ed economicità di gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo;
  - b) razionalizzazione del back office, in attuazione del principio di integralità del conferimento delle funzioni alle Unioni;
  - c) possibilità di articolare unità organizzative di secondo livello collocate nei singoli Comuni e/o sportelli decentrati territoriali, purchè alle dipendenze dell'Unione e compatibilmente con gli obiettivi generali di riduzione della spesa;
  - d) organizzazione del lavoro non per singoli atti ma per programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie e umane disponibili;
  - e) semplificazione delle procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche;
  - f) efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati da gestire anche con affidamenti all'esterno mediante formule appropriate;
  - g) massima flessibilità delle strutture;
  - h) massima trasparenza dei processi.
2. Con regolamento, sulla base dei suddetti principi e delle norme introdotte dall'ordinamento locale, disciplina:
  - a) le forme, i termini e le modalità di organizzazione delle tecnostrutture;
  - b) la dotazione organica e le modalità di accesso all'impiego;
  - c) il ruolo del Segretario Generale
  - d) la dirigenza e i responsabili dei settori e dei servizi;
  - e) le procedure per l'adozione delle determinazioni;

f) gli ulteriori aspetti concernenti l'organizzazione e il funzionamento degli uffici.

**ART.36 BIS**  
**SUB-AMBITI**

1. Per garantire una migliore organizzazione di servizi e funzioni conferiti all'Unione, sono istituiti uno o più sub-ambiti.
2. Al fine di promuovere, valorizzare e salvaguardare i territori dell'Alta Val Tidone, organizzare l'esercizio associato di funzioni e di servizi, anche quelle fondamentali che i Comuni devono obbligatoriamente gestire in forma associata ai sensi del D.L. 78/2010, nonché per le funzioni e/o servizi già conferiti all'Unione dai Comuni dai Comuni di Pianello Val Tidone, Nibbiano e Pecorara, possono essere attivate forme particolari di gestione per sub ambiti territoriali, anche in base alla localizzazione del servizio sul territorio, ferma restando l'unicità della responsabilità del servizio e nel rispetto degli obiettivi generali di riduzione della spesa.
3. In fase di prima attivazione, è individuato il SUB-AMBITO che ricomprende i Comuni di Pianello Val Tidone, Nibbiano e Pecorara.
4. Le successive modifiche della delimitazione territoriale, la composizione ed il numero dei sub-ambiti, il numero dei Comuni aderenti a ciascun sub-ambito sono stabiliti dal Consiglio dell'Unione, su proposta della Giunta con deliberazione assunta con il quorum previsto dall'art. 31 comma 2 del presente Statuto e con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
5. Per deliberare validamente sulle materie assegnate al sub-ambito, trova applicazione l'art. 24 comma 3 del presente Statuto.
6. Le convenzioni di conferimento dei servizi che disciplinano le modalità di gestione delle funzioni di competenza del sub-ambito in relazione alle specifiche esigenze correlate alla tipologia del servizio ed alla necessità di presidi e/o sportelli territoriali, sono finalizzate ad una razionale distribuzione delle funzioni, perseguendo criteri di unicità, semplificazione, adeguatezza e prossimità al cittadino nel rispetto degli obiettivi generali di riduzione della spesa.
7. La sede organizzativa e di riunione del sub-ambito potrà essere individuata presso il Comune di Pianello Val Tidone.
8. Le spese di funzionamento e di personale nonché quota parte delle spese generali e delle funzioni di supporto del sub ambito per l'esercizio delle funzioni svolte nell'esclusivo interesse dei soli Comuni conferenti, sono esclusivamente a carico dei Comuni che ne fanno parte.
9. I fondi eventualmente erogati dalla Regione Emilia Romagna per l'esercizio delle funzioni svolte nell'esclusivo interesse dei soli Comuni conferenti, sono di esclusiva competenza dei predetti Comuni.

10. Con apposito Regolamento potrà essere disciplinata la modalità organizzativa del sub ambito con la previsione di appositi organi.

#### **ART. 37**

##### **PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE**

1. Ai responsabili dei servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo
2. Nei limiti previsti dalla normativa vigente, viene assunto come principio generale di gestione la massima semplificazione delle procedure, ferma l'esigenza inderogabile della massima trasparenza e della correttezza formale e sostanziale dei singoli atti e dell'azione amministrativa nel suo insieme.
3. Nelle attività di gestione, l'atto del titolare di posizione organizzativa assume la forma tipica della determinazione la quale è disciplinata dal Testo unico e dal regolamento di organizzazione.
4. Gli atti a rilevanza esterna, che comportino spese a carico dell'Ente, possono essere assunti dai titolari di P.O. all'interno degli stanziamenti di bilancio, in esecuzione degli atti adottati dagli organi di governo e nel rispetto degli indirizzi da questi ultimi formulati e con obbligo di rendiconto agli organi stessi.
5. L'opera dei titolari di P.O. è verificata annualmente con le procedure previste nell'apposito sistema di valutazione che determina anche le modalità per l'assegnazione delle risorse e la verifica dei risultati finali.
6. I regolamenti che disciplinano in dettaglio dette materie si uniformano ai principi del presente articolo e possono prevedere, nei limiti consentiti dalla legge, l'attribuzione delle competenze di cui sopra a dipendenti appartenenti alle qualifiche funzionali apicali dei diversi settori.

#### **ART. 38**

##### **PRINCIPI IN MATERIA DI PERSONALE**

1. L'Unione ha una propria dotazione organica ed una sua struttura organizzativa, che deve essere periodicamente adeguata ai fabbisogni della comunità nel rispetto dei vincoli stabiliti dall'ordinamento.
2. L'Unione provvede alla selezione, alla formazione ed alla valorizzazione del proprio personale, promuovendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali; cura la progressiva informatizzazione della propria attività, adottando ogni accorgimento utile per il benessere organizzativo e la qualità dei servizi.
3. Il personale dipendente è inquadrato nella dotazione organica complessiva secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.
4. Il personale assegnato presso i Comuni negli ambiti gestionali e di servizio attribuiti all'Unione è di norma trasferito presso l'Unione o comandato, con l'assegnazione delle corrispondenti risorse economiche, nella dotazione organica dell'Unione stessa, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali previsto dalle norme di legge e di contratto nel tempo vigenti.

5. Per specifiche iniziative di collaborazione, l'Unione e i Comuni possono disporre il distacco di proprio personale assegnato agli uffici e servizi coinvolti, da e verso l'Unione.

#### **ART. 39**

#### **PRINCIPI DI COLLABORAZIONE CON I COMUNI ADERENTI**

1. L'Unione ricerca con i Comuni aderenti ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica. A tal fine, adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.
2. La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale in posizione di comando, a tempo pieno o parziale. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento.
3. Qualora presso l'Unione siano istituiti uffici o servizi di coordinamento di funzioni ed attività proprie dei Comuni, il personale dei Comuni ad esse adibito fornisce la propria collaborazione nell'esercizio delle proprie ordinarie mansioni, rapportandosi funzionalmente ai referenti e responsabili del coordinamento individuati dall'Unione per gli uffici e servizi medesimi.
4. Il Segretario dell'Unione ed i Segretari dei Comuni aderenti, ciascuno per quanto di propria competenza, assumono ogni iniziativa necessaria ed opportuna per assicurare la correlazione direzionale, amministrativa e gestionale tra gli uffici e i servizi degli enti medesimi, allo scopo di perseguire gli obiettivi di collaborazione previsti nel vigente Statuto e dalle convenzioni di attribuzione all'Unione di funzioni e servizi da parte dei Comuni medesimi.
5. Il regolamento di organizzazione può prevedere strumenti specifici e organismi di coordinamento gestionale tra Unione e Comuni.

#### **ART. 40**

#### **SEGRETARIO**

1. L'Unione si avvale di norma di un Segretario scelto dal Presidente tra i Segretari Comunali in servizio nei Comuni aderenti all'Unione, che mantiene, fatte salve diverse disposizioni legislative, entrambe le funzioni. Qualora non risulti possibile la nomina di un Segretario iscritto all'Albo, il Segretario è nominato in via transitoria, per ragioni di continuità amministrativa e previa motivata delibera dell'organo esecutivo tra i funzionari dell'Unione in possesso dei requisiti professionali necessari per l'accesso alla carriera iniziale di Segretario Comunale, fatta eccezione per il requisito dell'iscrizione al relativo Albo. Al segretario non iscritto all'Albo vengono affidate le funzioni di verbalizzazione delle riunioni istituzionali, nelle more della nomina del Segretario titolare. Al segretario dell'Unione, qualora consentito dalla legge, potrà essere corrisposto un trattamento economico aggiuntivo legato ai nuovi compiti.

2. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente per violazione dei doveri d'ufficio, previa deliberazione della Giunta, in conformità alle disposizioni vigenti nell'ordinamento dei comuni.
3. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti; partecipa all'organizzazione del sistema dei controlli interni previsto dagli artt. 147 e ss. TUEL e promuove la cultura della legalità, nell'ottica di una amministrazione trasparente e vicina al cittadino. In particolare:
  - a. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione avvalendosi dei necessari supporti tecnici;
  - b. può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
  - c. esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Presidente.
4. Inoltre, il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Titolari di posizione organizzativa e ne coordina l'attività. Al Segretario possono essere attribuite ulteriori funzioni previste dal regolamento di organizzazione quali:
  - cura la predisposizione e sovrintende l'attuazione degli strumenti di programmazione politica e strategica dell'Ente, coadiuvando gli organi preposti all'adozione;
  - cura la predisposizione e sovrintende l'attuazione degli strumenti di pianificazione operativa (proposta di PEG - PDO - Piano della performance);
  - sovrintende la gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali secondo canoni di buona amministrazione;
  - sovrintende la corretta gestione dei servizi gestiti in forma associata coordinando i rapporti tra i soggetti interessati e definendo le proposte e gli interventi necessari per migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi rispetto agli *standard* pre-associazione;
  - coordina gli strumenti di controllo interno;
  - promuove l'innovazione e la qualità dei servizi.
5. Il Segretario dell'Unione può delegare le funzioni di verbalizzazione ad un dipendente dell'Unione, anche in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

**ART. 41**  
**RESPONSABILI DEI SETTORI E DEI SERVIZI**

1. Ciascun settore e servizio è affidato dal Presidente ad un responsabile che svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal regolamento.
2. Il regolamento di organizzazione disciplina le modalità di esercizio delle competenze gestionali, anche in caso di assenza o impedimento temporaneo del responsabile.

**ART. 42**  
**INCARICHI DI DIRIGENZA E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

1. Gli incarichi di direzione delle strutture e di alta specializzazione possono essere conferiti anche a contratto, ai sensi dell'art. 110 TUEL, secondo le modalità previste dal regolamento e nel rispetto dei vincoli prescritti dalla legge.

**ART. 43**  
**COLLABORAZIONI ESTERNE**

1. La Giunta, nell'ambito degli obiettivi assegnati ai dirigenti, può autorizzare per prestazioni di livello specialistico finalizzate al conseguimento di obiettivi determinati, la costituzione di collaborazioni esterne ad esperti di provata competenza e previa presentazione e valutazione di apposito curriculum nel rispetto delle norme di legge vigenti. Nell'atto di incarico debbono essere determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione, motivandone la congruità economica.

<p><b>TITOLO IV</b> <b>PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO</b></p>
---

**ART. 44**  
**IL CICLO DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**

1. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Unione assume come criterio ordinario di lavoro il metodo della programmazione, del monitoraggio continuo e della riprogrammazione delle politiche e delle azioni amministrative.
2. L'Unione cura con particolare attenzione le fasi del ciclo di pianificazione e controllo, con riferimento ai seguenti strumenti:
  - Il Piano strategico dell'Unione;
  - Le "Linee programmatiche di mandato";
  - La Relazione allegata al bilancio, con il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi";
  - Il PEG - PDO - Piano della performance (obiettivi e indicatori operativi)
  - Verifica intermedia della pianificazione operativa (in Giunta)
  - Verifica intermedia dei programmi (in Consiglio)
  - Rendiconto annuale, a cui deve essere allegato il "Piano dei risultati conseguiti"
  - Verifica delle linee programmatiche, a fine mandato, nelle forme previste dallo Statuto (art. 42, comma 3, TUEL)
3. L'Unione favorisce l'elaborazione partecipata degli strumenti di programmazione, anche tramite confronto con la comunità locale insediata nel territorio dell'Unione e/o con i principali gruppi di riferimento (*stakeholder di area vasta*).

**ART. 45**  
**FINANZE DELL'UNIONE**

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. All'Unione competono le entrate derivanti da:
  - a. tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni;
  - b. trasferimenti e contributi dello Stato e della Regione;
  - c. trasferimenti di risorse dai Comuni aderenti e da altri enti;
  - d. contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;
  - e. accensione di prestiti;
  - f. prestazioni per conto di terzi;
  - g. altri proventi o erogazioni.
3. Compete al Presidente dell'Unione, sentita la Giunta, la presentazione di richieste per l'accesso a contributi disposti a favore delle forme associative.
4. Ogni convenzione per il conferimento di funzioni e servizi all'Unione deve prevedere i criteri necessari per il trasferimento delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali e per la quantificazione delle quote di compartecipazione ai costi dell'Unione a carico di ciascun Comune.
5. Qualora fosse previsto il trasferimento di personale comunale, i Comuni provvederanno a trasferire all'Unione le risorse già quantificate e destinate a finanziare integralmente il costo del personale trasferito compresi gli ulteriori incrementi retributivi e relative voci accessorie, previsti da norme contrattuali, aggiuntivi rispetto al trattamento economico fondamentale.

**ART. 46**  
**BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA**

1. L'Unione delibera il bilancio di previsione entro i termini previsti dall'ordinamento per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale dei rispettivi strumenti di programmazione.
2. Il bilancio di previsione dell'Unione è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Emilia Romagna.
3. Annualmente, prima dell'approvazione del Bilancio di previsione negli enti, la Giunta dell'Unione definisce in sede di approvazione dello schema di bilancio la quota di compartecipazione ai costi dell'Unione a carico di ciascun Comune.
4. Le spese generali sostenute per il funzionamento dell'Unione vengono ripartite tra tutti i Comuni aderenti, per il 50% in misura proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, e per il restante 50% in misura fissa tra tutti i Comuni aderenti alla Unione stessa.

5. La Giunta dell'Unione, dopo l'avvenuto insediamento, potrà individuare un diverso criterio di ripartizione delle spese generali previa deliberazione da adottarsi con il quorum previsto dall'art. 31 comma 2 del presente Statuto.
6. Le spese relative ai singoli servizi vengono ripartite in base ai criteri previsti dalle rispettive convenzioni, tenuto conto delle ulteriori determinazioni in materia adottate dagli organi di governo.
7. I relativi introiti e spese derivanti da funzioni e servizi confluiscono nel bilancio dell'Unione e contribuiscono a determinare il risultato della gestione.
8. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte di tutti i Comuni, le spese relative ai singoli servizi vengono ripartite, nel rispetto dei criteri statuari, in base ai criteri previsti dalle rispettive convenzioni, in ragione anche della natura e dei bacini di utenza di ciascun servizio.
9. I relativi introiti e spese confluiscono nel bilancio dell'Unione e contribuiscono a determinare il risultato della gestione.
10. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte della non integralità dei Comuni, per ciascun servizio o funzione trasferita viene predisposto un apposito centro di costo, nell'ambito del bilancio dell'Unione, attraverso il Piano Esecutivo di Gestione, allo scopo di potere rilevare la gestione contabile del servizio. In questo caso il risultato della gestione coinvolgerà esclusivamente i Comuni che hanno stipulato la convenzione.

#### **ART. 47 GESTIONE FINANZIARIA**

1. Ferme le norme sull'ordinamento finanziario e contabile fissate dalla legge, la gestione finanziaria è finalizzata a consentire la lettura dei risultati ottenuti per programmi e progetti e a permettere il controllo di gestione e l'oggettiva valutazione dell'attività dei dirigenti e dei responsabili delle strutture e dei servizi.
2. Il regolamento di contabilità disciplina in dettaglio le procedure per la gestione finanziaria e contabile.
3. Le misure di assestamento generale di bilancio vengono preventivamente illustrate nella Giunta dell'Unione, anche per consentire agli enti aderenti di accantonare le risorse aggiuntive eventualmente necessarie.

#### **ART. 48 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA**

1. Il servizio di tesoreria dell'Unione è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente.

**ART. 49**  
**IL REVISORE CONTABILE**

1. Il Consiglio elegge, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il Revisore dei Conti, secondo la disciplina prevista dall'ordinamento; dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.
2. Il Revisore dei Conti non è revocabile salvo i casi previsti dalla legge.
3. Il Consiglio, con il regolamento di contabilità, disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali dell'Ufficio del Revisore dei Conti e ne specifica le attribuzioni nell'ambito dei principi generali fissati dalla legge e dal presente Statuto. Individua forme e procedure per un equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore dei conti e quella degli organi degli Uffici.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Revisore dei Conti ha diritto di accedere agli atti e ai documenti connessi alla sfera delle sue competenze e di richiedere la collaborazione del personale dell'Unione.
5. Nei casi previsti dalla legge l'organo di revisione svolge le medesime funzioni anche per i comuni aderenti.

**ART. 50**  
**RENDICONTO DI GESTIONE**

1. L'Unione delibera il rendiconto entro i termini previsti dall'ordinamento per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale.
2. Il rendiconto è corredato da una relazione illustrativa, nella quale sono evidenziati i risultati conseguiti in termini di miglioramento dei servizi associati nonché le economie di scala.

**ART. 51**  
**I CONTROLLI INTERNI**

1. L'Unione predispone strumenti adeguati di controllo, in attuazione dell'art. 147 TUEL, con riferimento alle proprie attività nonché, previo accordo, a quelle dei Comuni aderenti.
2. In particolare, l'Unione adotta metodologie e principi per il controllo strategico e per il controllo di gestione, al fine di perseguire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi. Appositi prospetti vengono periodicamente trasmessi ai Comuni aderenti all'Unione secondo le modalità stabilite dalla Giunta dell'Unione.
3. I controlli interni si svolgono secondo le modalità previste in sede regolamentare.

**ART. 52**  
**STATUTO DELLA GOVERNANCE**

1. Tutte le amministrazioni comunali aderenti all'Unione sono rappresentate all'interno del Consiglio e della Giunta.

2. Sono assegnati agli organi politici comunali rilevanti poteri di indirizzo e di controllo, con riferimento alle funzioni conferite, al fine di valorizzare il ruolo degli amministratori locali nel nuovo contesto dell'Unione di Comuni e per rafforzare l'azione politica complessiva dell'Unione. In tale ottica, le principali delibere dell'Unione vengono preventivamente sottoposte all'attenzione delle singole amministrazioni - fermo restando l'assetto formale delle competenze illustrato nel presente Statuto, al Titolo II.
3. Sono istituiti inoltre gli organismi di coordinamento e di raccordo tra Unione e Comuni, di seguito indicati, in modo da contemperare le esigenze di funzionalità e di speditezza dell'azione amministrativa con quelle a difesa dell'autonomia e dell'identità dei singoli Comuni. In particolare, entro il mese di ottobre vengono convocati simultaneamente tutti i consigli comunali, nell'ambito della Assemblea generale dei consiglieri, al fine di esaminare annualmente le linee di andamento dei programmi dell'Unione e individuare i principali correttivi da apportare.
4. Vengono convocate periodicamente tutte le giunte comunali per esaminare il bilancio dell'Unione, il consuntivo e le altre questioni individuate dalla Giunta dell'Unione.
5. Possono essere istituiti i Coordinamenti tematici degli assessori comunali, con compiti di impulso e di verifica, da convocare in base alle esigenze a cura dei rispettivi settori dell'Unione.
6. Tutti i consiglieri comunali possono accedere ai documenti dell'Unione, secondo le modalità previste dal Testo unico.

#### **ART. 53 RAPPORTI DI COOPERAZIONE**

1. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'Unione favorisce e promuove intese e accordi con i Comuni membri, con le Unioni limitrofe, con gli altri Enti pubblici e privati operanti sul proprio territorio e, nei limiti consentiti dalla legge, con soggetti pubblici e privati di paesi appartenenti alla Unione Europea.

#### **ART. 54 MODALITA' DI GESTIONE DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI**

1. Le funzioni e servizi conferiti sono gestiti nelle modalità previste dall'ordinamento per i Comuni, qualora compatibili.
2. Un apposito regolamento disciplina l'affidamento di servizi a terzi, in appalto o in concessione, in conformità ai principi previsti dall'ordinamento e in particolare prevedendo un congruo utilizzo delle nuove tecnologie laddove funzionali a obiettivi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

**ART. 55**  
**PRINCIPI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE**

1. L'Unione gestisce i servizi pubblici locali, con o senza rilevanza economica, ad essa conferiti anche tramite partecipazione societaria, nelle forme previste dalla legge.
2. L'Unione non può dismettere l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui ha ricevuto conferimento da parte dei Comuni senza il loro preventivo consenso.
3. L'Unione, per l'esercizio delle funzioni conferite e nel rispetto delle convenzioni stipulate, può assumere partecipazioni in enti, aziende o istituzioni, e promuovere la costituzione di società di capitali o acquisire le relative quote dai Comuni, in proprietà o anche in uso, per la gestione di servizi pubblici locali ovvero per la gestione di servizi strumentali, nel rispetto dei vincoli determinati dalla legge.
4. I rapporti tra l'Unione e i soggetti partecipati sono regolati da contratti di servizio tesi a disciplinare la durata, le modalità di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, gli aspetti economici del rapporto, le modalità di determinazione delle tariffe, i diritti degli utenti, i poteri di verifica, le penali, le condizioni di recesso anticipato.
5. Il Consiglio dell'Unione definisce specifiche linee di indirizzo rivolte ai propri rappresentanti nei consigli di amministrazione delle società di capitali partecipate, affinché nelle stesse siano adottate carte dei servizi, nonché codici etici e di comportamento, nella prospettiva di una diffusione di strumenti di qualità e di garanzia anche nei confronti degli utenti.
6. Ricorrendo i presupposti di fatto e di diritto, per lo svolgimento di determinate attività o funzioni amministrative, l'Unione può stipulare convenzioni con altri Enti in coerenza con le competenze conferite all'Unione stessa.

<p><b>TITOLO V</b> <b>ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE</b></p>
--

**ART. 56**  
**PRINCIPI GENERALI SULLA PARTECIPAZIONE**

1. L'Unione promuove la partecipazione alla propria attività dei cittadini residenti sul territorio di tutti i Comuni aderenti, anche attraverso idonee forme di consultazione dei Comuni membri, degli altri Enti pubblici e delle componenti economiche e sociali presenti sul territorio, per una migliore individuazione degli obiettivi da perseguire e per un più efficace programmazione.
2. Allo scopo di realizzare i principi di cui al precedente comma, l'Unione:
  - assicura la più ampia informazione sulle attività svolte e programmate;
  - garantisce piena e concreta attuazione ai principi sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi;
  - individua forme e momenti di coordinamento costanti con i Comuni membri, gli altri

- Enti pubblici operanti sul suo territorio nell'ambito delle competenze sue proprie e con le altre forme associative;
- favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli e associati e in particolare delle associazioni del volontariato, ai servizi di interesse collettivo.
3. Vengono sviluppate anche forme di partecipazione aperte ai principali gruppi di riferimento della comunità dell'Unione, come nel caso previsto dall'art. 42, comma 4, del presente Statuto.

**ART. 57**  
**ALBO PRETORIO TELEMATICO**

1. L'Unione ha un suo Albo Pretorio Telematico per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli altri atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. Il funzionamento dell'Albo pretorio è disciplinato con norme di natura organizzativa.

**ART. 58**  
**TRASPARENZA E ACCESSO CIVICO**

1. L'Unione informa la collettività circa la propria organizzazione e le attività svolte, con particolare riguardo ai propri atti programmatici e generali.
2. L'Unione procede alle pubblicazioni previste per legge e concede in tali fattispecie l'accesso a tutti i cittadini.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, l'Unione favorisce i nuovi strumenti di comunicazione telematica.

**ART. 59**  
**ACCESSO AGLI ATTI**

1. E' garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi ad atti, anche interni, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, nel rispetto dei principi della tutela della riservatezza dei dati personali.
2. L'esercizio del diritto di accesso è disciplinato da apposito regolamento.

**ART. 60**  
**DIRITTO DI PARTECIPAZIONE**  
**AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

1. E' assicurato a tutti i soggetti interessati il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo, nel rispetto della legge 241/90.
2. Per quanto non sia già direttamente stabilito dalla legge e dal presente Statuto, le ulteriori norme in materia di procedimento amministrativo, di responsabile dei procedimenti e di semplificazione delle procedure sono disciplinate dal relativo regolamento.

**ART. 61**  
**ISTANZE, PROPOSTE, REFERENDUM**

1. Ogni cittadino, individualmente o in forma associata, può rivolgere all'Unione istanze e proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi; le istanze e le proposte sono trasmesse dal Presidente all'organo competente per la relativa istruttoria. E' obbligatorio rispondere formalmente entro sessanta giorni dal ricevimento delle istanze o proposte sottoscritte da almeno 50 persone.
2. Il Presidente dell'Unione può indire referendum consultivi, abrogativi o propositivi, per questioni di rilevanza generale attinenti alle materie e conferimenti di competenza dell'Unione, quando lo richiede almeno una percentuale del 10% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni dell'Unione, con sottoscrizioni raccolte su almeno la maggioranza dei Comuni, con un minimo del 3% dei residenti di ogni singolo Comune considerato per il raggiungimento di tale maggioranza. La richiesta deve essere presentata da un comitato promotore, composto da almeno dieci cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni aderenti all'Unione. Il referendum è indetto altresì quando lo richiedano la maggioranza dei Consigli Comunali partecipanti all'Unione medesima, a maggioranza assoluta dei loro componenti.
3. Non possono essere in ogni caso sottoposti a referendum:
  - a) il presente Statuto e le integrazioni o modifiche allo stesso, nonché i regolamenti;
  - b) il bilancio preventivo, le sue variazioni ed il conto consuntivo;
  - c) i provvedimenti riguardanti contributi tasse, tributi, tariffe e sanzioni;
  - d) i provvedimenti riguardanti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti e comunque tutti quelli riguardanti forme di finanziamento in generale;
  - e) i provvedimenti di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni, società ed altri organismi di qualsiasi genere;
  - f) gli atti relativi al personale dell'Unione o di enti, aziende, istituzioni e società dipendenti o partecipate dall'Unione.
  - g) i provvedimenti che coinvolgano o interessino, direttamente od indirettamente, scelte di carattere urbanistico, compresa la pianificazione attuativa.
  - h) le espropriazioni per pubblica utilità.
4. La proposta, prima della raccolta delle firme, che deve avvenire in un periodo di tempo non superiore a tre mesi, è sottoposta al giudizio di ammissibilità di un Comitato di Garanti, eletto dal Consiglio dell'Unione con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
5. Il Consiglio dell'Unione deve pronunciarsi sull'oggetto del referendum entro tre mesi dal suo svolgimento, a condizione che abbia partecipato al voto almeno il cinquanta per cento degli aventi diritto per i referendum propositivi ed abrogativi ed un terzo degli aventi diritto per i referendum consultivi. L'obbligo di pronuncia sussiste solo nel caso in cui il quesito referendario sia stato approvato a maggioranza assoluta dei voti validi.
6. Non è ammesso lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di tre quesiti.

7. La proposta sottoposta a referendum non può essere nuovamente sottoposta alla consultazione prima di tre anni dalla precedente tornata referendaria e comunque per più di una volta nella medesima legislatura.
8. Nei 120 giorni precedenti le consultazioni elettorali provinciali e comunali (anche nel caso in cui sia interessato un solo Comune dell'Unione) non possono avere luogo referendum e non possono essere presentate proposte di referendum.
9. Il Regolamento determina i criteri di formulazione del quesito, gli aventi diritto al voto, le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme e le regole per lo svolgimento delle operazioni di voto, favorendo la partecipazione popolare.

<b>TITOLO VI</b> <b>NORME TRANSITORIE E FINALI</b>
---

**ART. 62**  
**COSTITUZIONE DELL'UNIONE**

1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Pretorio dei Comuni membri. Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria.
2. A parte le pubblicazioni previste per legge, il testo dello Statuto è pubblicato sul sito dell'Unione dove viene costantemente aggiornato.

**ART. 63**  
**ATTI REGOLAMENTARI**

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, la Giunta presenta al Consiglio gli schemi dei regolamenti da approvare e/o da adeguare con riferimento ai servizi conferiti. Una volta esecutivi i nuovi regolamenti, si determina, salvo diversa volontà espressamente indicata negli atti e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia delle normative comunali precedentemente dettate in materia.
2. Fino all'approvazione di propri atti regolamentari, l'Unione utilizza, per quanto compatibili con le norme del presente Statuto, i Regolamenti sui servizi esterni vigenti nei singoli Comuni aderenti, nonché i Regolamenti "interni" vigenti presso il Comune sede dell'Unione.

**ART.64**  
**RESPONSABILITÀ DEI COMUNI INADEMPIENTI**

1. Ogni comune aderente all'Unione è chiamato alla puntuale osservanza delle disposizioni contenute nel presente Statuto e nelle convenzioni.
2. Il protrarsi e/o il ripetersi di inadempimenti da parte Comuni aderenti, in violazione delle disposizioni Statutarie/convenzionali agli obblighi da esse derivanti, ovvero derivanti da comportamenti omissivi, elusivi o contrari agli indirizzi già deliberati dall'Unione che concretamente ostacolano il regolare svolgimento delle funzioni attribuite all'Unione o costituiscano causa di diminuzione di entrata, perdita o diminuzione di trasferimenti o di contributi specifici, può determinare la proposta di esclusione di un Comune dall'Unione.
3. La proposta di esclusione, preceduta da una diffida entro un termine congruo e adeguatamente motivato, a rimuovere il predetto comportamento omissivo, elusivo o contrario alle disposizioni Statutarie/convenzionali e/o agli indirizzi già deliberati, è formulata dal Presidente, previo parere favorevole della Giunta dell'Unione, prima di essere sottoposta al voto dei Consigli comunali di tutti gli altri Comuni aderenti con le modalità previste dalle modifiche statutarie.

4. L'atto consiliare che dispone l'esclusione acquista efficacia decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione nel Comune che provvede per ultimo.
5. L'efficacia del provvedimento di esclusione genera nei confronti del Comune interessato effetti analoghi a quelli del recesso descritti nel presente Statuto.
6. Qualora l'inadempienza del Comune aderente all'Unione, si sostanzi nel mancato trasferimento delle risorse finanziarie dovute all'Unione in forza di disposizione statutaria e/o convenzionale, necessarie ad assolvere agli obblighi retributivi e contributivi a favore del personale trasferito, nei confronti del Comune inadempiente, previa diffida ad adempiere, sarà attivato il procedimento di esclusione di cui al comma 2 della presente norma. Il personale del Comune inadempiente trasferito all'Unione, nel rispetto dei diritti sindacali dei lavoratori, sarà reinquadrato, in via automatica, nella dotazione organica del Comune stesso.

#### **ART. 65 NORME TRANSITORIE**

1. Il Consiglio dell'Unione delibera il bilancio di previsione per il primo anno finanziario non oltre 90 giorni dalla data di costituzione dell'Unione o entro il termine fissato dall'ordinamento, qualora successivo.
2. Fino alla individuazione del tesoriere dell'Unione con le modalità indicate all'art. 46, il servizio è affidato al tesoriere del Comune sede dell'Unione.
3. Le convenzioni in essere tra i Comuni di Pianello Val Tidone, Pecorara e Nibbiano facenti parte del Sub Ambito di cui all'art. 36bis del presente Statuto ed i rapporti finanziari conseguenti, continuano a rimanere in vigore per ragioni di continuità amministrativa fino all'approvazione delle nuove delibere di conferimento all'Unione, che ridefiniscono le modalità di gestione associata di ciascuna funzione o servizio.

#### **ART. 66 NORMA FINALE**

1. Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di enti locali, per quanto compatibili.

***Allegato A)***

**FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DEI COMUNI VAL TIDONE, PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA FRA TUTTI I COMUNI ADERENTI AI SENSI DEL COMMA 3 DELL'ART. 7 DELLA L.R. N.21 DEL 21/12/2012**

- A. Funzioni di gestione e amministrazione del personale
- B. Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi
- C. Polizia municipale e polizia amministrativa locale
- D. Servizi informatici e telematici e del sistema informativo territoriale

**FUNZIONI GIÀ DI COMPETENZA DELL' UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL TIDONE, E NON CONFERITE ANCHE DA TUTTI GLI ALTRI COMUNI ADERENTI ALL'UNIONE, CHE SARANNO DI COMPETENZA DEL SUB-AMBITO.**

- 1. Servizi di informazione, comunicazione istituzionale e dell'ufficio sovracomunale per le relazioni con il pubblico
- 2. Funzione attinenti il servizio Agricoltura
- 3. Servizio unificato appalti e contratti
- 4. Servizio di gestione del territorio
- 5. Funzione in materia di servizi sociali e di programmazione sociale e socio-sanitaria
- 6. Funzioni attinenti lo sviluppo economico.

COMUNE DI TRESIGALLO (FERRARA)

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 28/4/2015

**Approvazione nuovo Statuto**



**Comune di Tresigallo**  
Provincia di Ferrara



---

## STATUTO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28/4/2015

<b>TITOLO 1 - PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>4</b>
Art. 1 - Autonomia del Comune.....	4
Art. 2 - Territorio e sede comunale .....	4
Art. 3 - Stemma e gonfalone .....	4
Art. 4 - Cittadinanza onoraria .....	5
<b>CAPO 2 - RAPPORTI CIVICI ED ISTITUZIONALI - PRINCIPI DI PARTECIPAZIONE.....</b>	<b>5</b>
Art. 5 - Il cittadino e l'istituzione.....	5
Art. 6 - Rapporti istituzionali .....	5
<b>CAPO 3 - FINALITÀ E COMPITI.....</b>	<b>6</b>
Art. 7 - Funzioni generali.....	6
Art. 8 - Programmazione e forme di cooperazione .....	7
Art. 9 - Compiti per servizi di competenza statale .....	7
<b>CAPO 4 - STATUTO E REGOLAMENTI .....</b>	<b>7</b>
Art. 10 - Statuto .....	7
Art. 11 - Regolamenti .....	7
<b>TITOLO 2 - ORGANI DI GOVERNO: FUNZIONI E RESPONSABILITÀ .....</b>	<b>8</b>
<b>CAPO 1 - IL CONSIGLIO COMUNALE.....</b>	<b>8</b>
Art. 12 - Organi di governo.....	8
Art. 13 - Consiglio Comunale .....	8
Art. 14 - Il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio .....	9
Art. 15 - Gruppi consiliari.....	9
Art. 16 - Il Presidente del Consiglio Comunale .....	9
Art. 17 - Il Vice Presidente del Consiglio .....	10
Art. 18 - Revoca del Presidente e del Vice Presidente.....	10
Art. 19 - Convocazione ed adempimenti della prima seduta.....	10
Art. 20 - Competenze del Consiglio Comunale .....	10
Art. 21 - Approvazione delle linee programmatiche dell'azione di governo .....	11
Art. 22 - Commissioni Consiliari Permanenti.....	12
Art. 23 - Commissioni Consiliari speciali, temporanee e d'inchiesta .....	12
Art. 24 - Numero legale e deliberazioni .....	12
Art. 25 - Doveri e prerogative del Consigliere.....	13
Art. 26 - Diritti del Consigliere.....	13
<b>CAPO 2 - LA GIUNTA COMUNALE E IL SINDACO .....</b>	<b>13</b>
Art. 27 - La Giunta Comunale - composizione .....	13
Art. 28 - Competenze della Giunta .....	14
Art. 29 - Pareri sulle proposte di deliberazioni .....	14
Art. 30 - Funzionamento della Giunta.....	14
Art. 31 - Il Sindaco – funzioni .....	15
Art. 32 - Attribuzioni del Sindaco.....	15
Art. 33 - Il Vice Sindaco .....	16
Art. 34- Deleghe ed incarichi .....	16
Art. 35 - Mozione di sfiducia .....	17
Art. 36 - Cessazione dalla carica di Sindaco.....	17
Art. 37 - Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione.....	17
<b>TITOLO 3 - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.....</b>	<b>18</b>
<b>CAPO 1 - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI.....</b>	<b>18</b>
Art. 38 - Organizzazione generale dell'Ente.....	18

Art. 39 - Segretario Comunale .....	19
Art. 40 - Vice Segretario Comunale.....	19
Art. 41 - Gestione amministrativa.....	19
Art. 42 - Autorizzazioni, concessioni e licenze di competenza dei responsabili di servizio .....	20
Art. 43 - Le determinazioni ed i decreti .....	20
<b>CAPO 2 - ORDINAMENTO DEI SERVIZI .....</b>	<b>20</b>
Art. 44 - I servizi pubblici locali .....	20
Art. 45 - Forme di gestione .....	21
Art. 46 - Gestione dei servizi in forma associata .....	21
<b>TITOLO 4 - LA PARTECIPAZIONE POPOLARE .....</b>	<b>21</b>
<b>CAPO 1 - LA PARTECIPAZIONE POPOLARE .....</b>	<b>21</b>
Art. 47 - Partecipazione popolare .....	21
Art. 48 - Diritto d'accesso e d'informazione dei cittadini.....	22
Art. 49 - Partecipazione dei ragazzi .....	22
Art. 50 - Ruolo e diritti delle associazioni .....	22
Art. 51 - Istanze, petizioni, proposte.....	23
Art. 52 - Forme di consultazione della popolazione .....	23
Art. 53 - Referendum Comunali .....	23
Art. 54 - Procedura ed effetti dei referendum .....	24
<b>CAPO II - ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO .....</b>	<b>24</b>
Art. 55 - Associazionismo.....	24
Art. 56 - Volontariato.....	24
Art. 57 - Rapporti con l'associazionismo e il volontariato.....	25
<b>TITOLO 5 - L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA .....</b>	<b>25</b>
<b>CAPO I - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO .....</b>	<b>25</b>
Art. 58 - Principi e fini dell'attività amministrativa.....	25
<b>CAPO 2 - PARERI, CONTRATTI E DELIBERAZIONI .....</b>	<b>25</b>
Art. 59 - Pareri .....	25
Art. 60 - La stipulazione dei contratti .....	26
Art. 61 - Pubblicità ed esecutività delle deliberazioni e delle determinazioni .....	26
<b>CAPO 3 - RESPONSABILITÀ .....</b>	<b>26</b>
Art. 62 - Responsabilità verso il Comune .....	26
Art. 63 - Responsabilità verso terzi.....	26
Art. 64 - Responsabilità dei contabili.....	27
<b>CAPO 4 - FINANZA E CONTABILITÀ' .....</b>	<b>27</b>
Art. 65 - Autonomia finanziaria .....	27
Art. 66 - Bilancio e Programmazione Finanziaria.....	27
Art. 67 - Regolamento di Contabilità.....	28
Art. 68 - Revisione economica e finanziaria.....	28
Art. 69 - Amministrazione dei beni Comunali.....	28
Art. 70 - Conservazioni ed inventari .....	28
Art. 71 - Controllo economico della gestione .....	29
<b>TITOLO 6 - FUNZIONI NORMATIVE - NORME TRANSITORIE E FINALI.....</b>	<b>29</b>
Art. 72 - Interpretazione dello Statuto.....	29
Art. 73 - Rinvio .....	29
Art. 74 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute.....	29
Art. 75 - Entrata in vigore .....	29

## TITOLO 1 - PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

### CAPO 1 - AUTONOMIA STATUTARIA

#### Art. 1 - Autonomia del Comune

1. Il Comune di Tresigallo, costituito con D.P.R. 17 ottobre 1961, n. 1258 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 dell'11 dicembre 1961:

- è un Ente autonomo dotato di un proprio Statuto, propri poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione nell'ambito dell'unità della Repubblica Italiana;
- ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, per consentire alla comunità cittadina di raggiungere alti livelli nella qualità della vita e di partecipare all'ordinata e democratica convivenza dei cittadini nello Stato;
- ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa che esercita, in armonia con la Costituzione, e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, attraverso le norme del proprio Statuto e dei propri regolamenti. Il Comune ha un proprio patrimonio disciplinato in conformità ai principi generali determinati con legge dello Stato;
- è Ente democratico che crede nei principi europeistici della pace e della solidarietà valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri Enti locali;
- imposta la sua attività e la sua organizzazione a criteri di democrazia, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.

2. Il presente Statuto è fonte normativa della disciplina dell'organizzazione dell'Ente nel rispetto dei principi della Costituzione e nell'ambito dei principi fissati dall'ordinamento giuridico.

#### Art. 2 - Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune di Tresigallo si estende per 20,70 Kmq., confina a Nord-Est con il Comune di Jolanda di Savoia, a Nord-Ovest con il Comune di Formignana, ad Ovest con il Comune di Ferrara, a Sud-Ovest con il Comune di Ostellato e a Sud-Est con il Comune di Fiscaglia.

2. Le frazioni sono così denominate:

- Tresigallo – capoluogo
- Final di Rero
- Rero
- Roncodigà

3. La sede del Comune è il Palazzo Comunale, ubicato nel capoluogo in Piazza Italia, n. 32.

4. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella Sede Comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

5. La modifica della denominazione delle frazioni può essere disposta dal Consiglio Comunale previa consultazione popolare.

#### Art. 3 - Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di "Tresigallo".

2. Lo stemma del Comune è come descritto dal decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1967.

3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

4. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

5. Il Comune si è dotato del marchio "Tresigallo Città del '900" ed è "Città d'arte" dal 2003 (delibera della Giunta Regionale n. 646 del 14 aprile 2003 – pubblicata sul B.U. 64 del 30.4.2003.)

#### **Art. 4 - Cittadinanza onoraria**

1. Il Comune di Tresigallo adotta l'istituto della "Cittadinanza Onoraria" che costituisce un riconoscimento onorifico nei confronti dei cittadini italiani e stranieri, non residenti nel Comune, che si siano particolarmente distinti per il loro impegno morale, civile, culturale, sportivo e religioso e che abbiano instaurato rapporti con la città ed i suoi abitanti, dando lustro alla stessa e/o favorendo la conoscenza del territorio e del suo patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale a livello nazionale ed internazionale.

2. La delibera relativa è approvata dal Consiglio Comunale a maggioranza qualificata di due terzi dei suoi componenti sulla base di una motivata proposta di almeno un quarto dei consiglieri assegnati.

3. La "Cittadinanza Onoraria" non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del destinatario del provvedimento.

## **CAPO 2 - RAPPORTI CIVICI ED ISTITUZIONALI - PRINCIPI DI PARTECIPAZIONE**

#### **Art. 5 - Il cittadino e l'istituzione**

1. Il Comune riconosce nel diritto e nella responsabilità dei cittadini a partecipare alle funzioni e alle scelte amministrative, la condizione essenziale di legittimazione della propria azione.

2. Il Comune garantisce, tutela e regola il diritto del cittadino a partecipare in modo diretto e propositivo ai procedimenti amministrativi; assicura la più ampia informazione dei cittadini sulla organizzazione e gestione dei propri organi, uffici e servizi pubblici di competenza comunale, sui propri programmi, atti ed iniziative.

3. Il Comune favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà.

4. I cittadini, con la loro capacità di associarsi in partiti per concorrere e determinare in forma democratica le scelte cittadine e con il loro diritto - dovere di voto e di partecipazione, sono depositari del compito primario di governo del Comune, che assegnano a proprie rappresentanze. È dovere dei cittadini contribuire agli interessi generali della comunità locale, anche con la vigilanza e la proposta, in relazione all'ordinato svolgimento della vita amministrativa.

5. È dovere dei cittadini rispettare leggi, norme e regolamenti, i diritti di ogni altro cittadino, l'ambiente ed i beni culturali e naturali; concorrere in forma diretta alla spesa per la gestione del Comune con il pagamento di imposte, tasse e tariffe che il Comune definisce in base alla legge ed alla potestà impositiva autonoma ad esso attribuita.

#### **Art. 6 - Rapporti istituzionali**

1. Il Comune ispira la propria azione al principio di leale collaborazione con gli altri enti locali territoriali, la Regione e lo Stato; è soggetto di delega e di decentramento, informa la propria attività ai criteri di semplicità, della trasparenza e dell'efficacia per rendere più proficue le collaborazioni istituzionali.

## CAPO 3 - FINALITÀ E COMPITI

### Art. 7 - Funzioni generali

1. Il Comune rappresenta unitariamente gli interessi della comunità, ne cura lo sviluppo e il progresso civile nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali.
2. Il Comune promuove e tutela l'equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali ed internazionali, alla riduzione dell'inquinamento, assicurando, nell'ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future. Tutela la salute dei cittadini e salvaguardia altresì la coesistenza delle diverse specie viventi e delle biodiversità.
3. Il Comune inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalità:
  - a) dare pieno diritto all'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune di Tresigallo; a tal fine sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere forme associative;
  - b) valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;
  - c) tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e le tradizioni culturali presenti sul proprio territorio e sostegno delle iniziative connesse;
  - d) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;
  - e) sostegno alla realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;
  - f) tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio ed alla formazione culturale e professionale per tutti, in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
  - g) rispetto e tutela delle libertà etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;
  - h) sostegno alla realizzazione di un sistema globale integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;
  - i) riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi;
  - j) promozione di rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali anche di altre nazioni che si possono esprimere anche attraverso forme di gemellaggio.
4. Il Comune infine:
  - concorre a garantire la tutela al diritto alla salute e dei diritti degli ammalati attraverso idonei strumenti che lo rendono effettivo sul territorio e nei luoghi di lavoro;
  - garantisce il diritto dei disabili alla fruizione delle strutture urbane e territoriali;
  - garantisce i diritti di anziani e minori a concorrere all'attuazione delle iniziative mirate a salvaguardare la qualità della vita;
  - attua tutte le misure necessarie per migliorare la qualità del tessuto urbano;
  - ripudia la guerra e promuove i valori della pace e della solidarietà tra i popoli come sancito dalla Costituzione;
  - allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi; le modalità di elezione e funzionamento saranno stabiliti con apposito regolamento.

**Art. 8 - Programmazione e forme di cooperazione**

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi anche dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti nel suo territorio.
2. Il Comune promuove con i Comuni dell'area territorialmente contigua le più ampie forme di collaborazione e cooperazione per effettuare in modo coordinato funzioni e servizi pubblici che sono agevolmente organizzabili e gestibili a livello sovra comunale, regolando mediante la stipula di convenzioni i rapporti conseguenti.
3. La gestione associata dei servizi convenzionati deve conseguire livelli più elevati di efficienza e di efficacia, il potenziamento ed ampliamento della produzione ed erogazione di utilità sociali fruibili da un maggior numero di cittadini, rendendo economico e perequato il concorso finanziario agli stessi richiesti.

**Art. 9 - Compiti per servizi di competenza statale**

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare; svolge ulteriori funzioni per servizi di competenza statale affidate dalla legge, secondo quanto previsto dalla legge stessa.
2. Le funzioni del comma 1 del presente articolo fanno capo al Sindaco quale Ufficiale del Governo.

**CAPO 4 - STATUTO E REGOLAMENTI****Art. 10 - Statuto**

1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, cui devono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione.
2. Lo Statuto ed ogni norma integrativa o modificativa dello stesso sono deliberati dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.
3. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni.
4. Il medesimo procedimento si applica alle modifiche statutarie che possono essere precedute da idonee forme di consultazione.
5. Lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
6. Lo Statuto è a disposizione dei cittadini presso la sede comunale ed è consultabile sul sito istituzionale del Comune.

**Art. 11 - Regolamenti**

1. Il Comune esercita la potestà regolamentare, nel rispetto dello statuto, in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle proprie funzioni.
2. Il Comune può emanare regolamenti nelle materie di propria competenza nel rispetto delle norme di principio previste dalle leggi e dalle disposizioni statutarie.
3. I regolamenti, le cui disposizioni possono incidere sulle posizioni giuridiche soggettive dei cittadini, possono essere sottoposti ad idonee forme di consultazione, prima dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale.
4. I regolamenti non possono disciplinare materie coperte da riserva di legge né derogare al principio della irretroattività.

5. Tranne diverse previsioni di legge, i regolamenti sono deliberati dal Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. E' invece richiesto il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune per l'approvazione del regolamento del Consiglio Comunale e per quello di contabilità.

6. Le nuove norme statutarie, ove contengano tutti gli elementi idonei ad assicurare immediata attuazione, entrano subito in vigore. In caso contrario l'entrata in vigore delle norme è differita al momento successivo all'approvazione del nuovo regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari, attraverso le quali verranno introdotte le specifiche norme di attuazione necessarie.

7. Fatto salvo quanto stabilito da specifiche disposizioni, sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente statuto, continuano ad applicarsi, nelle materie ad essi demandate, le norme regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore dello statuto, in quanto con esso compatibili.

## **TITOLO 2 - ORGANI DI GOVERNO: FUNZIONI E RESPONSABILITÀ**

### **CAPO 1 - IL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **Art. 12 - Organi di governo**

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.
2. L'elezione, le attribuzioni ed il funzionamento degli organi di cui al comma precedente sono disciplinati dalla legge, dal presente Statuto, dai regolamenti.

#### **Art. 13 - Consiglio Comunale**

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità è dotato di autonomia organizzativa e funzionale; delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo della sua applicazione.
2. L'elezione del Consiglio e la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono disciplinate dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.
3. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione.
4. Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
5. Le dimissioni, la surrogazione, la sospensione, la supplenza dei Consiglieri è disciplinata dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.
6. La presidenza del Consiglio Comunale è attribuita al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio Comunale se nominato.
7. In occasione delle riunioni del Consiglio vengono esposte, all'esterno degli edifici ove si tengono, la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea per il tempo in cui il Consiglio esercita le sue funzioni ed attività.
8. Le riunioni del Consiglio Comunale si terranno preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.

#### **Art. 14 - Il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio**

1. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dalla legge e dal presente Statuto è disciplinato dal regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Il funzionamento del Consiglio opera nel quadro dei seguenti principi: della regolarità della convocazione e della riunione, del rispetto dei diritti dei Consiglieri, in particolare dei diritti relativi alla presentazione ed alla discussione delle proposte, delle interrogazioni, delle mozioni e di ogni altra istanza, del diritto d'informazione dei cittadini e dei consiglieri, della pubblicità delle sedute, tranne nelle ipotesi espressamente stabilite dal regolamento del consiglio in cui si preveda lo svolgimento della seduta senza la presenza del pubblico per motivi di ordine pubblico o connessi alla riservatezza delle persone.
3. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina, in particolare, le modalità di convocazione delle sedute del Consiglio e Commissioni Consiliari e le modalità di presentazione e discussione delle proposte.
4. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale deve predisporre specifiche norme a tutela e garanzia dei diritti e delle prerogative dei Consiglieri e dei gruppi della minoranza consiliare, idonee ad assicurare l'esercizio dei poteri loro spettanti di sindacato ispettivo e preordinate a rendere effettiva la presenza, attraverso l'individuazione di specifiche modalità, delle minoranze negli organi di nomina comunale, ove tale presenza sia prevista espressamente in una idonea fonte regolamentare.

#### **Art. 15 - Gruppi consiliari**

1. I consiglieri, si costituiscono in Gruppi Consiliari. La costituzione, il funzionamento e l'organizzazione dei Gruppi sono disciplinati dal regolamento.
2. Ogni gruppo, regolarmente costituito, elegge il proprio capogruppo e ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio ed al segretario. Qualora la comunicazione non avvenga si ritiene destinatario di ogni riferimento formale il Consigliere che in ogni lista abbia riportato il maggior numero di voti.
3. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultano composti da almeno due membri.
4. Il Consiglio Comunale può istituire la conferenza dei capigruppo il cui funzionamento è stabilito dal Regolamento del Consiglio.

#### **Art 16 - Il Presidente del Consiglio Comunale**

1. Il Consiglio dopo la convalida degli eletti e prima di deliberare su qualsiasi altro argomento, può procedere all'elezione di un Presidente i cui poteri e funzioni sono disciplinati dal regolamento.
2. Il Presidente è eletto a scrutinio segreto, tra i consiglieri a maggioranza assoluta dei componenti, nella prima seduta. Qualora nessun candidato, nella prima votazione, consegua il predetto quorum si procede ad una seconda votazione e, mancando anche in questa la maggioranza assoluta dei componenti, il Consiglio procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati più votati nella seconda votazione. A parità di consensi sono ammessi al ballottaggio il consigliere o i consiglieri più anziani di età. A seguito del ballottaggio risulta eletto il consigliere che ha conseguito il maggior numero di voti. A parità di consensi è proclamato eletto il più anziano di età.
3. Il Presidente rappresenta il Consiglio. Al Presidente sono attribuiti i poteri di convocazione e di direzione dei lavori, assicurando l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni; il Presidente predispone l'ordine del giorno e fissa la data delle riunioni del Consiglio, sentito il Sindaco. L'ordine di trattazione degli argomenti segue l'ordine del giorno, che è modificabile secondo le modalità previste dal regolamento.
4. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore ai venti giorni e nei modi previsti dal regolamento, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri od il Sindaco,

inserendo nell'ordine del giorno le questioni richieste. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.

5. Il Presidente altresì riunisce il Consiglio in sessione ordinaria per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, secondo quanto stabilito dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, e in sessione straordinaria o d'urgenza ogni qualvolta risulti necessario.

6. Il Presidente assicura ai Gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio.

#### **Art. 17 - Il Vice Presidente del Consiglio**

1. Nella stessa seduta e con le stesse modalità di cui al comma 2° del precedente articolo il Consiglio procede all'elezione di un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento.

2. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale dovrà prevedere che se il Presidente del Consiglio è scelto tra i Consiglieri di maggioranza, il Vice Presidente deve essere scelto tra i Consiglieri di minoranza e viceversa.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Sindaco o dal Vice Sindaco.

#### **Art. 18 - Revoca del Presidente e del Vice Presidente**

1. Il Presidente ed il Vice Presidente possono essere revocati dal Consiglio con atto motivato in caso di non corretto esercizio da parte degli stessi delle proprie funzioni istituzionali, con particolare riferimento alle ipotesi di mancato adempimento dei loro doveri di garanti dell'autonomia e dei diritti dei consiglieri e dei gruppi consiliari.

2. Il regolamento disciplina l'istituto della revoca.

#### **Art. 19 - Convocazione ed adempimenti della prima seduta**

1. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata e deve tenersi entro i termini e con le modalità stabiliti dalla legge.

2. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto l'assemblea procede alla convalida dei consiglieri eletti.

3. La seduta prosegue poi con il giuramento del Sindaco e la comunicazione da parte dello stesso della composizione della Giunta, la costituzione e nomina della Commissione Elettorale Comunale e, quindi, con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all'ordine del giorno.

4. È Consigliere Anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale (somma di voti aggiungendo i voti di lista ai voti di preferenza con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri). A parità di cifra individuale per Consigliere Anziano si intende il più anziano di età.

#### **Art. 20 - Competenze del Consiglio Comunale**

1. Il Consiglio ha competenza sui seguenti atti fondamentali:

- a) statuti dell'Ente e delle aziende speciali, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi, regolamenti, salva l'ipotesi di cui all'art. 48, comma 3 del T.U. 267/2000;
- b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni,

- rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
- c) convenzioni tra i Comuni e Provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
  - d) istituzioni, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
  - e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'Ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
  - f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
  - g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
  - h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;
  - i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
  - j) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permutate, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari;
  - k) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;
  - l) nomina delle Commissioni Consiliari;
  - m) partecipa, nei modi disciplinati dallo Statuto, alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori;
  - n) convalida e surroga dei consiglieri;
  - o) dichiarazione di sopravvenuta ineleggibilità o di incompatibilità dei consiglieri;
  - p) approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco e della Giunta, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio;
  - q) definizione degli indirizzi sugli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;
  - r) determinazione della misura delle indennità e dei gettoni di presenza da corrispondersi ai Consiglieri Comunali;
  - s) approvazione dei verbali delle sedute in conformità alle modalità stabilite nel regolamento;
  - t) ogni altro atto, parere e determinazione che sia estrinsecazione od esplicazione del potere di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale o sia previsto dalla legge quale atto fondamentale di competenza del Consiglio.

### **Art. 21 - Approvazione delle linee programmatiche dell'azione di governo**

1. Il Consiglio Comunale, entro 90 giorni (termine discrezionale) dall'insediamento approva il documento contenente le linee programmatiche dell'azione di governo dell'Amministrazione Comunale.
2. Tale documento elaborato dal Sindaco, in collaborazione con gli Assessori definisce gli obiettivi ed i progetti da realizzare nel corso del mandato.
3. Tale documento deve essere approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, con votazione palese.

**Art. 22 - Commissioni Consiliari Permanenti**

1. Il Consiglio Comunale può istituire, al suo interno, Commissioni permanenti con criteri proporzionali ed in forme atte a garantire la rappresentanza di tutti i gruppi consiliari.
2. Il numero, l'organizzazione, le modalità di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni Permanenti nonché il criterio di proporzionalità ai sensi del comma 1 del presente articolo sono stabiliti e disciplinati dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.
3. Le Commissioni Consiliari Permanenti nelle materie di propria competenza svolgono, nei confronti del Consiglio, attività referenti, istruttorie, redigenti, e di iniziative su atti e provvedimenti di competenza del Consiglio.
4. Le Commissioni previste da norme di legge sono regolate dalle norme istitutive.
5. Alle opposizioni spetta la presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo e garanzia ove il Consiglio Comunale stabilisca di istituirle.
6. Il Presidente ed il Vice Presidente possono essere revocati dalla Commissione con atto motivato in caso di non corretto esercizio da parte degli stessi delle proprie funzioni istituzionali, con particolare riferimento alle ipotesi di mancato adempimento dei loro doveri di garanti dell'autonomia e dei diritti dei consiglieri e dei gruppi consiliari.
7. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale dovrà prevedere che se il Presidente è scelto tra i consiglieri di maggioranza, il Vice Presidente deve essere scelto tra i Consiglieri di minoranza e viceversa.
8. Il Sindaco e gli assessori non possono far parte delle commissioni.

**Art. 23 - Commissioni Consiliari speciali, temporanee e d'inchiesta**

1. Il Consiglio può istituire, Commissioni Consiliari straordinarie, temporanee, speciali, di indagine e d'inchiesta, determinando nell'atto di istituzione i compiti, la composizione, la durata, i poteri di indagine eventualmente conferiti, le modalità di funzionamento.
2. Il Consiglio Comunale nomina i componenti delle Commissioni di cui al comma 1 del presente articolo assicurando almeno un terzo dei componenti ai gruppi consiliari di minoranza.
3. I lavori delle Commissioni così nominate devono compiersi nel termine assegnato e si concludono con la presentazione mediante deposito in segreteria a disposizione del Consiglio, entro il termine fissato, di una relazione a cura del Presidente della Commissione.
4. I Commissari dissenzienti hanno facoltà di presentare relazioni di minoranza nelle stesse forme e termini della relazione della Commissione.
5. La relazione della Commissione e quelle eventuali di minoranza devono essere sottoposte all'esame del Consiglio per l'assunzione di eventuali provvedimenti nella prima seduta successiva a quella dell'avvenuto deposito.
6. E' fatto obbligo a tutti i responsabili degli Uffici del Comune, nonché di aziende speciali e di istituzioni dipendenti o sottoposte a vigilanza, di fornire alle Commissioni di inchiesta i dati, i documenti e le informazioni richiesti.

**Art. 24 - Numero legale e deliberazioni**

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono valide con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune.
2. Il Consiglio Comunale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ad eccezione dei casi per cui le leggi ed il presente Statuto richiedano maggioranze qualificate. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

**Art. 25 - Doveri e prerogative del Consigliere**

1. E' dovere civico dei Consiglieri Comunali intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle Commissioni di cui fanno parte in quanto Consiglieri.
2. I Consiglieri Comunali che non partecipano senza giustificati motivi per cinque sedute consecutive ai lavori del Consiglio sono dallo stesso dichiarati decaduti dalla carica a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, fermo rimanendo il diritto degli stessi di far valere le eventuali cause giustificative nei termini e con le modalità contenute nel regolamento per il funzionamento del Consiglio.
3. Ogni Consigliere Comunale rappresenta l'intera comunità cittadina ed esercita le funzioni senza vincoli di mandato.
4. I Consiglieri non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni, tranne che per le responsabilità previste dalle leggi.

**Art. 26 - Diritti del Consigliere**

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio.
2. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato e di esaminare gli atti amministrativi attinenti agli affari comunali, secondo le procedure del regolamento. Essi sono tenuti al segreto nei casi determinati dalla legge ed alla riservatezza per gli aspetti riguardanti i singoli cittadini.
3. I Consiglieri hanno potere ispettivo sull'attività della Giunta e degli uffici e servizi dell'Ente.
4. Alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri deve essere data risposta da parte del Sindaco e dagli Assessori delegati entro il termine massimo di trenta giorni; il regolamento per il funzionamento del Consiglio disciplina le modalità di presentazione di tali atti di sindacato ispettivo e delle relative risposte.
5. Un quinto dei consiglieri può altresì richiedere ed ottenere la convocazione della seduta del Consiglio nonché l'inserimento all'ordine del giorno delle questioni richieste.
6. I Consiglieri Comunali hanno diritto a percepire, nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione al Consiglio.

**CAPO 2 - LA GIUNTA COMUNALE E IL SINDACO****Art. 27 - La Giunta Comunale - composizione**

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori pari a quello fissato dalla legge in relazione alla classe demografica del Comune, uno dei quali può essere "esterno" in possesso di particolari competenze ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale, nel rispetto della rappresentanza di genere.
2. La presenza di assessori esterni non modifica il numero degli assessori componenti la Giunta.
3. Ad uno degli assessori è attribuito la carica di vicesindaco.
4. I requisiti di candidabilità, eleggibilità ed incompatibilità degli assessori "esterni" saranno accertati mediante autocertificazione al momento dell'accettazione della nomina.
5. Il Sindaco, nella prima seduta successiva alle elezioni dà comunicazione al Consiglio della composizione della Giunta.
6. Il Sindaco può revocare dall'incarico nel corso del mandato amministrativo uno o più Assessori, compreso il Vice Sindaco. La revoca deve essere motivata ed è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile.

7. Le dimissioni di uno o più Assessori non comportano la decadenza della Giunta. Le dimissioni dalla carica di assessore vanno presentate, in forma scritta, al Sindaco, che ne cura l'immediata assunzione al protocollo generale; sono irrevocabili ed immediatamente efficaci.

8. Gli assessori esterni partecipano alle sedute del consiglio e possono intervenire nella discussione, non hanno diritto di voto in sede di consiglio.

### **Art. 28 - Competenze della Giunta**

1. La Giunta, ferma restando la possibilità per il Sindaco di affidare agli Assessori la cura di particolari settori di attività, opera attraverso deliberazioni collegiali e compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario e dei responsabili dei servizi.

2. La Giunta collabora con il Sindaco nella attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente allo stesso sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso e dei responsabili di servizio.

3. Vengono attribuite alla competenza della Giunta:

- a) l'approvazione dei progetti, dei programmi esecutivi e di tutti i provvedimenti che non siano riservati dalla legge o dal Regolamento di contabilità ai Responsabili dei Servizi Comunali;
- b) l'elaborazione delle linee di indirizzo e predisposizione delle proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
- c) le attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
- d) le proposte al Consiglio di istituzione e di ordinamento dei tributi;
- e) la concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone, nel rispetto dello specifico regolamento comunale e ad eccezione delle prestazioni dovute per legge a scopo assistenziale, le quali sono erogate dagli uffici amministrativi comunali;
- f) l'approvazione dei Regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- g) l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni non immobiliari;
- h) l'approvazione degli accordi di contrattazione decentrata;
- i) l'approvazione del Piano Economico di Gestione affidato ai Responsabili dei Servizi ed al Segretario;
- j) l'autorizzazione a promuovere o resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di giudizio e le relative nomine legali e l'approvazione di transazioni;
- k) l'adozione di provvedimenti in materia di toponomastica.

4. La Giunta può adottare in via d'urgenza deliberazioni di variazioni al Bilancio, con l'obbligo di sottoporle a ratifica del Consiglio entro 60 giorni, a pena della loro decadenza.

### **Art. 29 - Pareri sulle proposte di deliberazioni**

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere del responsabile del servizio interessato; qualora la proposta comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata dovrà essere espresso un parere anche dal responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

### **Art. 30 - Funzionamento della Giunta**

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che coordina e controlla l'attività degli assessori nonché stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, tenuto conto anche degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. La Giunta esercita in modo collegiale le proprie funzioni e potrà dotarsi di apposito regolamento di funzionamento.

3. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti, con votazione palese tranne nei casi espressamente previsti dalla legge.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
5. I verbali delle sedute di Giunta, redatti a cura dal Segretario, contenenti le delibere e/o gli atti di indirizzo, sono pubblicati sul sito <http://www.Comune.tresigallo.fe.it>, nella sezione Albo Pretorio on-line.
6. Le riunioni della Giunta si terranno preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.

### **Art. 31 - Il Sindaco – funzioni**

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Il Sindaco è l'organo che rappresenta il Comune, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale ed ai responsabili di servizio in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Ha, inoltre, competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
5. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento, nella seduta di insediamento, innanzi al Consiglio Comunale, pronunciando la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire nell'interesse di tutti i cittadini".
6. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portare a tracolla.
7. Il Sindaco provvede a nominare i componenti della Giunta e revocarli, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
8. Il Sindaco può attribuire e revocare ai componenti la Giunta le deleghe, nonché specifici incarichi referenti ed istruttori definendo anche opportune forme di coordinamento.

### **Art. 32 - Attribuzioni del Sindaco**

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale del Comune, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori, è l'organo responsabile dell'amministrazione, compie gli atti che la legge, il presente Statuto ed i regolamenti gli attribuiscono ed, in particolare:
  - a) dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
  - b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
  - c) convoca i comizi per i referendum;
  - d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge in materia di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale e in materia di prevenzione dell'incolumità pubblica;
  - e) nomina gli assessori comunali tra i quali il vicesindaco;
  - f) nomina il Segretario comunale scegliendolo nell'apposito Albo;
  - g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili;

- h) conferisce deleghe agli assessori in particolari settori;
- i) conferisce incarichi specifici ai consiglieri comunali;
- j) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali;
- k) provvede alla designazione, alla nomina ed all'eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni, entro i termini di scadenza del precedente incarico, ovvero entro gli eventuali termini diversi previsti da disposizioni normative;
- l) informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile;
- m) ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura e la esercita con le forme e le modalità previste dalla legge;
- n) firma gli atti generali e quelli amministrativi esterni aventi natura non gestionale e comportanti l'esercizio di discrezionalità amministrativa;
- o) nomina i messi comunali;
- p) è competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

2. Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo Statuto assumono la forma di decreti.

3. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni, tramite i rappresentanti legali delle stesse.

4. Compie gli atti conservativi del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

5. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

### **Art. 33 - Il Vice Sindaco**

1. Il Vice Sindaco, nominato tale dal Sindaco tra i Consiglieri eletti, sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla carica.

2. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età.

### **Art. 34- Deleghe ed incarichi**

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni.

2. Le funzioni di Ufficiale di Governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.

3. La delega, che deve avere obbligatoriamente forma scritta, può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.

4. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il Sindaco – anche dopo aver rilasciato delega – può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.
5. Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consiglio Comunale.
6. Il Sindaco può attribuire ai consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'amministrazione; tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.
7. Il Consigliere incaricato ha diritto di ricevere, nell'espletamento del proprio mandato, la necessaria collaborazione dalla struttura comunale.
8. Il Consigliere incaricato è invitato alle riunioni della Giunta nelle quali si discutono temi attinenti all'incarico ricevuto. Egli partecipa alla discussione senza diritto di voto.

### **Art. 35 - Mozione di sfiducia**

1. Il voto contrario del Consiglio Comunale su proposte del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in seguito ad una mozione di sfiducia approvata mediante voto per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di cui al comma precedente deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata con le modalità di cui ai commi precedenti, il segretario comunale ne informa il Prefetto, ai fini dell'assunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio e di nomina del Commissario.

### **Art. 36 - Cessazione dalla carica di Sindaco**

1. L'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco danno luogo alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.
2. Il Consiglio e la Giunta restano temporaneamente in carica fino a nuove elezioni.
3. Nei casi previsti dal primo comma le funzioni del Sindaco sono assunte dal Vice Sindaco.
4. Le dimissioni del Sindaco sono presentate per iscritto al Segretario comunale ed al Presidente del Consiglio, il quale ha l'obbligo di riunire il Consiglio entro i successivi dieci giorni.
5. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
6. Di tale evenienza il Segretario comunale dà immediata comunicazione al Prefetto, affinché questi possa adottare tempestivamente i conseguenti provvedimenti per lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario.

### **Art. 37 - Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione**

1. I componenti degli organi di cui al presente titolo debbono astenersi, pena la nullità dell'atto, dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del Comune e degli enti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza. Parimenti devono astenersi quando si tratti di interesse dei loro parenti o affini, sino al quarto grado civile, o del coniuge o quando vengano conferiti incarichi ai medesimi.
2. Il divieto di cui al comma precedente comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di dette pratiche amministrative.

3. Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi in relazione ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.
4. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.
5. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il Comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.
6. I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale.

## **TITOLO 3 - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI**

### **CAPO 1 - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI**

#### **Art. 38 - Organizzazione generale dell'Ente**

1. L'organizzazione generale dell'Ente e quella degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, la procedura di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego sono disciplinati in uno o più specifici regolamenti in ossequio alle disposizioni di legge, dello Statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali.
2. I regolamenti di cui al precedente comma, sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sono adottati dalla Giunta Comunale, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal Consiglio Comunale nella compiuta osservanza tra compiti di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo del Comune, e compiti di gestione tecnica, amministrativa e contabile riservati ai dirigenti.
3. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è ispirata ai seguenti criteri:
  - di funzionalità ed economicità di gestione;
  - di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa;
  - armonizzazione degli orari di servizio e di apertura al pubblico con le esigenze dei cittadini;
  - valorizzazione e responsabilizzazione del personale;
  - flessibilità nell'attribuzione delle competenze agli uffici e nella gestione delle risorse umane.
4. Il Comune attraverso il Regolamento di organizzazione, stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici ed, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi e gli organi politici.
5. L'organizzazione del Comune si articola in uffici che sono aggregati, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, cioè le aree, come disposto nell'apposito regolamento.
6. Il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina, tra l'altro, le modalità di nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi nonché, nel rispetto del presente Statuto, gli incarichi di alta specializzazione, gli incarichi di consulenza e le collaborazioni esterne.

**Art. 39 - Segretario Comunale**

1. Il Segretario comunale, nel rispetto dei compiti espressamente assegnatigli dalla legge, svolge funzioni di collaborazione ed assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.
2. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito Albo.
3. Il Consiglio Comunale può approvare la stipula di convenzioni con altri Comuni per la gestione associata dell'ufficio del Segretario comunale.
4. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
5. Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta curandone la verbalizzazione e provvedendo ad assicurare l'esecuzione delle rispettive deliberazioni.
6. Egli sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività.
7. Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo Statuto, possono essere assegnati al Segretario in conformità al regolamento con provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell'Ente ed agli obiettivi programmatici dell'amministrazione.

**Art. 40 - Vice Segretario Comunale**

1. La dotazione organica del personale prevede un Vice Segretario Comunale individuato in uno dei funzionari apicali dell'Ente in possesso dello stesso diploma di laurea previsto per l'accesso alla carriera di Segretario Comunale.
2. Il Vice Segretario Comunale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

**Art. 41 - Gestione amministrativa**

1. Ai responsabili di servizio sono riconosciuti poteri di organizzazione, amministrazione e gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, che esercitano nei limiti e secondo i criteri definiti negli atti d'indirizzo.
2. Nell'ambito dei servizi cui sono preposti, i responsabili di servizio in particolare:
  - a) assumono gli atti di gestione del personale secondo le norme del CCNL, provvedono all'espletamento delle procedure per la selezione del personale ed alle relative assunzioni previste negli atti di programmazione o autorizzate dalla Giunta, alla stipula del contratto individuale di lavoro, all'attribuzione del trattamento economico accessorio. Hanno poteri di iniziativa per l'applicazione delle sanzioni disciplinari ed assumono direttamente i provvedimenti disciplinari che per legge od in base alle norme degli accordi collettivi di lavoro rientrano nella loro competenza;
  - b) espletano le procedure di appalto dei lavori e di fornitura dei beni e dei servizi previsti in atti fondamentali del consiglio o rientranti nella ordinaria gestione dei servizi, assumendo tutti gli atti necessari, comprese la determinazione a contrattare e la conseguente stipula dei contratti;
  - c) curano il corretto svolgimento dei procedimenti attribuiti all'ufficio e individuano i dipendenti responsabili della istruttoria ed, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale;
  - d) esprimono i pareri di regolarità tecnica e contabile, ove previsti, sulle proposte di deliberazione;

- e) assumono gli atti di gestione finanziaria, di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dell'ufficio, di spesa e liquidazione, nei limiti e con le modalità stabiliti dai regolamenti, dal Piano Risorse ed obiettivi e dagli altri atti di programmazione approvati;
  - f) esercitano ogni altra attribuzione prevista dalla legge, dallo Statuto od eventualmente conferita dal Sindaco.
3. Sono di competenza dei responsabili di servizio gli atti costituenti manifestazione di giudizio e di conoscenza, gli atti ricognitori, di valutazione, d'intimazione e di comunicazione, gli accertamenti tecnici, le certificazioni e le legalizzazioni, i verbali e le diffide.
4. Fermi restando i compiti riservati espressamente dalla legge e dallo Statuto al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio, i responsabili di servizio nell'esercizio delle loro attribuzioni assumono, con le modalità stabilite dai regolamenti e secondo i criteri definiti negli atti di indirizzo, provvedimenti aventi rilevanza esterna, comportanti accertamenti e valutazioni anche di carattere discrezionale.

#### **Art. 42 - Autorizzazioni, concessioni e licenze di competenza dei responsabili di servizio**

1. Oltre ai compiti indicati al precedente articolo, spettano ai responsabili di servizio nelle materie rientranti nei servizi di cui hanno la direzione:
- a) il rilascio di autorizzazioni, licenze e concessioni, che costituiscono esecuzione di disposizioni di leggi, di regolamenti e di atti o attuazione di strumenti di pianificazione generali e particolareggiati;
  - b) l'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle leggi e dei regolamenti comunali, anche in materia edilizia, e l'adozione degli atti connessi, antecedenti e susseguenti, compresi l'ingiunzione di pagamento ed i provvedimenti definitivi conseguenti alla valutazione di eventuali scritti difensivi.
2. Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale possono essere esercitate dai dirigenti e dai funzionari dell'Ente per delega solo nei casi previsti dalla legge.

#### **Art. 43 - Le determinazioni ed i decreti**

1. Gli atti dei responsabili dei servizi non diversamente disciplinati da altre disposizioni di legge, dello Statuto o dei regolamenti, assumono la denominazione di "determinazioni" e sono regolati secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Gli atti del Sindaco non diversamente disciplinati dalla legge assumono il nome di "decreti".
3. Le determinazioni ed i decreti hanno esecuzione dal giorno stesso dell'adozione o, nel caso in cui comportino spesa, dalla data di apposizione dell'attestazione di copertura finanziaria.
4. Tutti gli atti del Sindaco e dei responsabili dei servizi sono numerati e classificati unitariamente, con sistemi di raccolta che ne individuano la cronologia, la materia e l'ufficio di provenienza.

## **CAPO 2 - ORDINAMENTO DEI SERVIZI**

#### **Art. 44 - I servizi pubblici locali**

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici, aventi per oggetto la produzione di beni e di attività sociali, al fine della promozione dello sviluppo economico e civile della comunità cittadina.
2. Il Comune individua le forme di gestione dei servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità, nonché di quelli ad esso riservati in via esclusiva dalle leggi; opera perché l'attività sia organizzata secondo principi di produttività ed economicità; assume le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo, secondo le attribuzioni del presente Statuto.

**Art. 45 - Forme di gestione**

1. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e la gestione dei servizi pubblici nelle seguenti forme:
  - a) in economia;
  - b) in concessione a terzi;
  - c) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di Comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

**Art. 46 - Gestione dei servizi in forma associata**

1. Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri enti locali e con gli enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali ottimali, di attività e di servizi di Comune interesse, con l'obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l'economicità della gestione e la piena soddisfazione per gli utenti.
2. Possono essere gestite in forma associata le funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.
3. Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovra comunali o a comuni contermini l'esercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all'apporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, un'efficiente erogazione dei servizi.
4. I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione.
5. Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendano effettiva la funzione di indirizzo e controllo degli enti aderenti.
6. L'approvazione delle convenzioni per la gestione dei servizi e gli atti costitutivi delle forme associative, comunque denominate, è di competenza del Consiglio Comunale.

**TITOLO 4 - LA PARTECIPAZIONE POPOLARE****CAPO 1 - LA PARTECIPAZIONE POPOLARE****Art. 47 - Partecipazione popolare**

1. Viene garantita e promossa la partecipazione dei cittadini all'attività del Comune, per garantire la corretta gestione, l'imparzialità, la concorrenza.
2. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
3. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo nei casi che lo riguardano.
4. Il Consiglio Comunale predisporre e approva un Regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

**Art. 48 - Diritto d'accesso e d'informazione dei cittadini**

1. I cittadini singoli o associati hanno diritto di accesso e d'informazione rispetto alla realizzazione dell'azione amministrativa, in forme che consentano il pieno esplicarsi della loro capacità propositiva e la tutela di ogni loro diritto.
2. L'attività amministrativa si svolge con trasparenza ed imparzialità.
3. I cittadini che vi hanno un interesse giuridicamente rilevante hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi secondo le modalità previste dal regolamento.
4. Il regolamento individua le categorie di atti per i quali l'accesso è escluso o limitato in ragione della tutela del diritto alla riservatezza delle persone o in casi in cui l'accesso è differito ad evitare pregiudizio o grave ostacolo allo svolgimento dell'attività amministrativa.

**Art. 49 - Partecipazione dei ragazzi**

1. Il Comune assicura ai ragazzi adeguate forme di libertà di riunione, riconoscendo alle relative manifestazioni il giusto peso in rapporto alla loro età e maturità.
2. In particolare, il Comune promuove tutte le iniziative che siano espressione di educazione civica attiva e di partecipazione democratica diretta, anche promuovendo il Consiglio Comunale dei Ragazzi in collaborazione con le Istituzioni scolastiche.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

**Art. 50 - Ruolo e diritti delle associazioni**

1. L'Amministrazione Comunale favorisce e promuove l'attività di interesse pubblico delle associazioni, dei comitati o degli enti operanti sul proprio territorio, in particolare:
  - a) le associazioni e gli enti caritativi, assistenziali ed educativi a carattere volontario, di natura laica e religiosa, cui può venire affidata la gestione di funzioni comunali in sintonia con le loro finalità;
  - b) le associazioni sportive, ricreative e culturali, cui può, di preferenza, essere affidata la gestione di impianti sportivi e servizi o la realizzazione di progetti ed iniziative di interesse comunale;
  - c) i consorzi agricoli o altre associazioni volte alla tutela o al miglioramento del patrimonio agricolo o zootecnico;
  - d) le associazioni ed i gruppi di cittadini che si attivano spontaneamente per la tutela ambientale, la protezione civile,
  - e) le parrocchie e le altre comunità religiose locali, sia quali rappresentanti di interessi spirituali e di elementi di promozione umana, sia quali custodi degli edifici di culto e delle tradizioni religiose;
2. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti soggetti alla vita amministrativa del Comune, attraverso apporti consultivi agli organi comunali, l'accesso libero alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazioni, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblico ed alla soluzione dei problemi amministrativi.
3. L'Amministrazione comunale interviene con la concessione di sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari o altri vantaggi economici a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al comma 1, in base ad appositi regolamenti. A detti organismi è data la possibilità di utilizzare le strutture ed i servizi del Comune, a titolo di contributo promozionale non finanziario, in relazione a specifiche attività e compatibilmente alle disponibilità del momento.

**Art. 51 - Istanze, petizioni, proposte**

1. I cittadini, le associazioni possono presentare al Comune per la tutela di interessi generali, nei modi e termini previsti dal regolamento degli istituti di partecipazione, istanze, petizioni e proposte, dirette a promuovere interventi. Per istanza si intende l'indicazione dell'opportunità di iniziare un procedimento. Per petizione si intende la manifestazione di opinioni, inviti, richieste, denunce. Per proposta si intende la prospettazione di indirizzi, interpretazioni e soluzioni in relazione all'attività amministrativa.
2. In considerazione del loro effettivo contenuto il Sindaco, la Giunta o i responsabili di servizio, secondo le rispettive competenze, entro trenta giorni sono tenuti a dare risposte alle istanze, petizioni e proposte, o a dichiararle irrilevanti, nonché, se relative a materie del Consiglio Comunale, a darne lettura pubblica nella fase riservata alle interrogazioni dei Consiglieri o ad iscriverle all'O.d.G. del Consiglio, previa istruttoria e parere positivo della Conferenza dei Capigruppo, se istituita.
3. E' istituito presso la Segreteria un registro delle istanze, petizioni e proposte dei cittadini e delle associazioni, secondo le modalità del regolamento, per conoscenza dei Consiglieri Comunali e, in quanto pubblico, aperto al diritto di accesso e di informazione dei cittadini.

**Art. 52 - Forme di consultazione della popolazione**

1. Il Comune riconosce come istituto di partecipazione la consultazione dei cittadini.
2. La consultazione dei cittadini, in rapporto alla materia, può essere attivata in forme differenziate ed articolate, può essere rivolta solo ad una parte del corpo elettorale, può essere diretta ai cittadini in base agli ambiti di residenza, all'utenza dei servizi. In ogni caso i soggetti da invitare alla consultazione sono individuati con criteri di imparzialità e di oggettività.
3. La consultazione è volta a conoscere la volontà dei cittadini, deve garantire la libertà di espressione dei partecipanti e concludersi con la verifica quantitativa delle risposte dei cittadini sulla base di quesiti posti in modo chiaro ed intelligibile. Essa può essere promossa secondo le competenze, dal Consiglio Comunale e dalla Giunta; può avvenire in sede di assemblee, tramite sondaggi d'opinione o attraverso altre forme liberamente individuate. La volontà espressa nelle consultazioni deve essere formalmente comunicata all'organo che deve assumere la decisione amministrativa perché sia adeguatamente considerata e resa nota alla cittadinanza, unitamente alle modalità della consultazione effettuata.
4. Il Comune riconosce nella consultazione con la popolazione uno strumento essenziale per rendere la propria attività amministrativa adeguatamente interprete delle legittime esigenze dei cittadini.

**Art. 53 - Referendum Comunali**

1. Nelle materie di esclusiva competenza locale possono essere indetti referendum consultivi e propositivi, allo scopo di acquisire il parere della popolazione, su aspetti concernenti l'attività amministrativa dell'Ente locale, e referendum abrogativi per l'abrogazione in tutto o in parte di provvedimenti già adottati dagli organi di governo del Comune.
2. I referendum sono indetti dal Sindaco a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale, adottata a maggioranza di almeno due terzi dei componenti, o su richiesta di non meno di un terzo dei cittadini che risultino iscritti nelle liste elettorali al momento dell'inizio della raccolta delle firme.
3. Non possono essere sottoposti a referendum i provvedimenti amministrativi riguardanti le seguenti materie:
  - a) tributi locali e tariffe,
  - b) espropriazioni per pubblica utilità,
  - c) designazioni e nomine,

- d) provvedimenti inerenti il personale comunale,
  - e) provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti,
  - f) il bilancio preventivo e il conto consuntivo,
  - g) il regolamento del Consiglio Comunale,
  - h) gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze,
  - i) gli atti di mera esecuzione di norme statali e regionali,
  - j) le materie già oggetto di consultazione referendaria negli ultimi cinque anni,
  - k) piano regolatore generale e relativi strumenti attuativi fatti già oggetto di partecipazione pubblica e di approvazione formale.
4. Il referendum abrogativo può riguardare esclusivamente disposizioni normative o provvedimenti del Comune che abbiano contenuto generale ed è escluso qualora gli stessi:
- a) incidano su situazioni concrete, relative a soggetti determinati, aventi natura patrimoniale o che riguardino servizi alla persona;
  - b) non siano di esclusiva competenza comunale e per la loro formazione sia prevista o sia intervenuta la convergente volontà di altri Enti;
  - c) riguardino strumenti di pianificazione e di programmazione per i quali la legge stabilisce il procedimento amministrativo di formazione.
5. I referendum comunali non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

#### **Art. 54 - Procedura ed effetti dei referendum**

1. Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà dei cittadini aventi diritto di voto. Si intende approvata la proposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi.
2. Il risultato della consultazione referendaria consultiva o propositiva non è vincolante per l'Amministrazione Comunale. L'organo comunale competente si esprime sul pronunciamento referendario, con proprio atto motivato da adottare entro quattro mesi dalla proclamazione dell'esito della consultazione.
3. Nei referendum abrogativi, l'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal 180° giorno successivo alla proclamazione dell'esito del voto. Entro tale data l'organo comunale competente è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati.

### **CAPO II - ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO**

#### **Art. 55 - Associazionismo**

1. Il Comune riconosce il ruolo dell'associazionismo come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile e ne valorizza la funzione per la partecipazione alla vita della comunità.
2. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dal Codice Civile, dalle norme vigenti in materia e dal presente Statuto.
3. Il Comune può promuovere l'istituzione della consulta delle Associazioni di promozione sociale.

#### **Art. 56 - Volontariato**

1. Il Comune, ispirandosi ai principi fondanti la Carta dei Valori del Volontariato, riconosce il valore sociale e civile e il ruolo pubblico del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel rispetto della sua autonomia, ne sostiene e favorisce l'apporto

originale per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale compatibili e coerenti con i valori e i principi che fondano l'agire volontario.

2. In particolare il Comune persegue il coinvolgimento di volontari, singoli ed in forma associata, per il miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale ed, in particolare, per la tutela dei cittadini in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

#### **Art. 57 - Rapporti con l'associazionismo e il volontariato**

1. L'erogazione da parte del Comune di contributi, l'assegnazione di spazi ed attrezzature, l'eventuale riduzione o esonero da tributi locali e la disposizione di ogni altra forma di sostegno a favore delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato sono disciplinate dalle leggi nazionali e regionali in materia e da appositi Regolamenti.

2. Il Comune può gestire in convenzione con le associazioni di promozione sociale o con le organizzazioni di volontariato attività e servizi compatibilmente con quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale in materia e secondo le modalità stabilite da appositi Regolamenti.

3. Fatte salve le priorità di rapporto con i cittadini organizzati in forma associata, il Comune può attivare rapporti con singoli volontari nel rispetto delle direttive regionali vigenti in materia

## **TITOLO 5 - L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA**

### **CAPO I - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

#### **Art. 58 - Principi e fini dell'attività amministrativa**

1. L'attività amministrativa persegue il fine statutario dell'interesse generale della comunità cittadina ed i fini determinati dalle leggi dello Stato e della Regione, dando attuazione ai principi dell'economicità, efficacia, trasparenza e partecipazione dei soggetti interessati, secondo le modalità e le procedure dei regolamenti comunali che disciplinano la materia in coerenza ai criteri, di cui al presente Capo.

2. Per il perseguimento dei propri fini e per il raggiungimento del migliore risultato in termini di economicità ed efficacia, il Comune si avvale dello strumento e del procedimento più idoneo, tra quelli ammessi nell'ordinamento o che non siano espressamente vietati dalle leggi e dallo Statuto.

3. Salvo i casi, espressamente previsti dalla legge o da normative generali, di silenzio-assenso o di attività che non prevede atto di assenso comunque denominato, ogni procedimento avviato dal Comune si conclude con l'adozione di un provvedimento finale, adeguatamente motivato, emanato dall'organo competente entro il termine previsto dal regolamento.

4. La motivazione dei provvedimenti amministrativi ad eccezione degli atti normativi e per quelli a contenuto generale che per propria natura devono corrispondere all'interesse generale, è obbligatoria e deve contenere le ragioni giuridiche e di fatto che hanno determinato la decisione.

Nei provvedimenti da notificare sono indicati il responsabile dell'atto, il termine entro il quale il procedimento si deve concludere e l'autorità cui è possibile ricorrere.

### **CAPO 2 - PARERI, CONTRATTI E DELIBERAZIONI**

#### **Art. 59 - Pareri**

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere del responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica e ove comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. I soggetti che esprimono i pareri di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
3. I provvedimenti, sia di organi collegiali che individuali, comportanti impegni di spesa non possono essere adottati senza attestazioni della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile dei servizi finanziari. Senza tale attestazione l'atto è nullo.
4. I pareri obbligatori di organi consultivi vengono acquisiti nei tempi e con le modalità di legge e negli stessi termini si procede dinanzi a inerzie amministrative.

#### **Art. 60 - La stipulazione dei contratti**

1. Il Comune disciplina la propria attività contrattuale con apposito regolamento, in coerenza con le norme legislative di principio e del disposto dei seguenti commi 2 e 3.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:
  - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
  - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
  - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
3. I contratti riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni, appalti di opere, devono essere di regola preceduti da pubblici incanti.

#### **Art. 61 - Pubblicità ed esecutività delle deliberazioni e delle determinazioni**

1. Le deliberazioni, le ordinanze, le determinazioni e gli atti degli organi individuali sono pubblicate all'albo informatico per quindici giorni consecutivi, salvo diverse e specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni diventano esecutive nei termini di legge.
3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti l'organo deliberante.
4. Le determinazioni e gli atti degli organi individuali così come le ordinanze sono immediatamente esecutive.

### **CAPO 3 - RESPONSABILITÀ**

#### **Art. 62 - Responsabilità verso il Comune**

1. Gli Amministratori e i dipendenti Comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Il Sindaco, il Segretario Comunale, i responsabili di area e del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale o ad un Responsabile di Servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

#### **Art. 63 - Responsabilità verso terzi**

1. Gli amministratori, il Segretario, e i dipendenti Comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai Regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal Segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. La responsabilità personale dell'amministratore, del Segretario, del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per Regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

#### **Art. 64 - Responsabilità dei contabili**

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni Comunali, nonché chiunque, senza legale autorizzazione, maneggi denaro del Comune o gestisca beni Comunali, deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti.

### **CAPO 4 - FINANZA E CONTABILITA'**

#### **Art. 65 - Autonomia finanziaria**

1. Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l'applicazione di imposte e tasse e la riscossione delle tariffe, corrispettivi e contributi per l'erogazione dei servizi comunali.
3. L'amministrazione comunale sviluppa, con adeguati strumenti e metodi, un sistema di controlli interni, finalizzato a garantire i processi di verifica economico-gestionale, il riscontro della regolarità amministrativa e contabile dell'azione amministrativa, la completa valutazione delle prestazioni dei responsabili dei servizi, nonché l'analisi valutativa dello stato di attuazione dei piani e dei programmi dell'ente, così come previsto dalla vigente normativa .
4. La disciplina dei profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo e valutazione è definita in relazione ai processi di sviluppo dell'azione amministrativa, con specifiche disposizioni regolamentari.
5. L'organizzazione del sistema di controlli interni dell'amministrazione è demandata ad appositi regolamenti.

#### **Art. 66 - Bilancio e Programmazione Finanziaria**

1. Entro il mese di dicembre di ciascun anno o nel diverso termine stabilito dalla legge, il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo.
2. Il bilancio è corredato da un bilancio pluriennale di durata triennale.
3. Il bilancio è corredato altresì della relazione previsionale e programmatica, redatta per programmi, progetti ed interventi, che evidenzia in materia distinta la spesa corrente consolidata, la spesa di sviluppo e quella destinata agli investimenti.
4. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, la Giunta approva il piano risorse ed obiettivi, attraverso il quale predetermina gli obiettivi ed il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle prestazioni

all'utenza ed assegna ai responsabili dei servizi la dotazione finanziaria, strumentale e di personale necessaria per l'ordinaria gestione e l'attuazione degli interventi programmati.

5. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto finanziario, ed il conto del patrimonio, secondo le disposizioni della legge e del regolamento comunale di contabilità.

6. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

7. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 aprile dell'anno successivo.

### **Art. 67 - Regolamento di Contabilità**

1. Con il regolamento di contabilità ciascun Ente locale applica i principi contabili stabiliti dal T.U. 267/2000, con modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche di ciascuna comunità, ferme restando le disposizioni previste dall'ordinamento per assicurare l'unitarietà ed uniformità del sistema finanziario e contabile.

### **Art. 68 - Revisione economica e finanziaria**

1. La revisione economico finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.

### **Art. 69 - Amministrazione dei beni Comunali**

1. La Giunta Comunale adotta gli atti previsti dal Regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'Ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal Regolamento.

2. La Giunta Comunale designa il responsabile della gestione dei beni patrimoniali disponibili immobili ed adotta, per propria iniziativa o su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che offrano adeguate garanzie di affidabilità, fatto salvo quanto previsto dal comma successivo. Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative.

3. I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato ad uso gratuito. Per eventuali deroghe, giustificate da motivi di interesse pubblico o di finalità sociale, la Giunta Comunale procede alla adozione del necessario provvedimento.

4. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale per gli immobili e dalla Giunta Comunale per i mobili, quando la redditività risulti inadeguata al loro valore o sia, comunque, necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinari dell'Ente.

5. L'alienazione dei beni mobili avviene di regola mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal Regolamento.

### **Art. 70 - Conservazioni ed inventari**

1. La Giunta Comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio Comunale, assicurando la tenuta degli inventari dei beni immobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio.

2. Il Regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

**Art. 71 - Controllo economico della gestione**

1. I Responsabili degli Uffici e dei Servizi possono essere chiamati ad eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.
2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'Assessore competente che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il Revisore.

**TITOLO 6 - FUNZIONI NORMATIVE - NORME TRANSITORIE  
E FINALI****Art. 72 - Interpretazione dello Statuto**

1. Lo Statuto Comunale è una fonte di diritto con caratteristiche proprie, pertanto la norma statutaria può essere interpretata secondo i principi di legge ordinaria, ma non può essere integrata in via analogica.
2. Spetta al Consiglio Comunale l'interpretazione autentica delle norme statutarie e regolamentari.

**Art. 73 - Rinvio**

1. Lo Statuto Comunale legittima l'attività dell'ente e le disposizioni in esso contenute hanno efficacia di norma giuridica.
2. Le disposizioni contenute nel presente Statuto non possono essere derogate dai regolamenti, né da parte di atti di altri enti o di organi della pubblica amministrazione.
3. Per tutto ciò che non è previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme del codice civile, alle disposizioni di legge in materia di ordinamento enti locali, all'ordinamento finanziario e contabile contenuto nell'apposita normativa di riferimento e alle leggi regionali in materia.

**Art. 74 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute**

1. La legislazione, in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite, enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per la loro autonomia normativa; l'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili; il Comune adegua lo Statuto entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

**Art. 75 - Entrata in vigore**

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, pubblicato nell'albo elettronico dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nell'albo pretorio on-line del Comune.

**COMUNICATO REDAZIONALE**

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.